

## CVIII.

## TORNATA DEL 7 APRILE 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione degli articoli dei seguenti due progetti di legge: 1. Provvedimenti per le strade ferrate complementari; 2. Convenzione internazionale pel trasporto delle merci sulle strade ferrate — Rinvio, senza osservazioni, alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico del disegno di legge: Approvazione delle maggiori spese di L. 50,000 sul capitolo n. 23 e di L. 77,000 sul capitolo n. 8 e delle diminuzioni di L. 50,000 sul capitolo n. 61 e di L. 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92 — Seguìto della discussione del progetto di legge: Sulla competenza dei conciliatori — Approvazione degli articoli 3 e 4 ieri rinviati all'Ufficio centrale, previa osservazioni del senatore Saredo sul 3° e del senatore Ferraris sul 4°, e risposte del senatore Pagano, relatore, e del ministro di grazia e giustizia; e successivamente degli articoli da 7 a 15 inclusivo dopo discussione intorno ad alcuni di essi, alla quale prendono parte i senatori Ferraris, Saredo, Pierantoni, Pelosini, Auriti, Pagano relatore, ed il ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro di grazia e giustizia, e il ministro dei lavori pubblici; intervengono in seguito i ministri delle finanze, del Tesoro, della pubblica istruzione e della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge il verbale della seduta di ieri, che viene approvato.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la<sup>3</sup> discussione del progetto di legge: Sulla competenza dei conciliatori.

Senatore BRIOSCHI, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Sebbene la discussione intorno al progetto di legge sulla competenza dei conciliatori sia cominciata ieri, vedendo il piccolo cammino percorso, e soprattutto i numerosi emendamenti proposti, io chiederei al Senato di voler consentire la inversione dell'ordine del giorno, di sospendere, cioè la discussione del progetto di legge sui conciliatori, e passare prima alla discussione del progetto relativo ai provvedimenti per le strade ferrate complementari, di cui sono relatore, dovendo assentarmi per ragioni di ufficio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor senatore Brioschi di sospendere la discussione del progetto di legge sui conciliatori e passare a quella del progetto relativo a provvedimenti per le strade ferrate complementari.

Chi approva questa inversione dell'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI. Vorrei fare al Senato una preghiera analoga a quella dell'onor. Brioschi e per le stesse ragioni, di voler cioè discutere subito dopo il progetto di legge di cui è relatore il senatore Brioschi, quello che trovasi ora al n. 9 dell'ordine del giorno cioè: « Convenzione internazionale per trasporto delle merci sulle strade ferrate ».

È un progetto di legge che non presenta, io credo, occasione di discussione, e che ha una certa importanza inquantochè il nostro Governo con quello del Lussemburgo, sono i soli che non hanno dato ancora la ratifica alla Convenzione internazionale.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Io credo che non si dovrebbe estendere tanto la concessione. Forse dentro oggi, domani certo, si potrà terminare la discussione del progetto dei conciliatori; questa urgenza quindi io non la trovo. Del resto mi rimetto alla discrezione del collega, di non estendere senza bisogno la eccezione; io però sono contrario.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. senatore Allievi nella sua proposta?

Senatore ALLIEVI. Io mi rimetto completamente a quello che deciderà il Senato.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Allievi si rimette al Senato, devo porre ai voti la sua proposta.

Coloro i quali intendono che dopo la discussione del disegno di legge per le strade ferrate complementari si passi al n. 9 dell'ordine del giorno, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti per le strade ferrate complementari » (N. 203).

PRESIDENTE. Verremo dunque alla discussione del progetto di legge: Provvedimenti per le strade ferrate complementari.

Prego il signor senatore, segretario, Colonna F. di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA F. legge: (V. stampato N. 203).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La spesa per costruzioni ferroviarie che deve stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma della legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3<sup>a</sup>, resta stabilita per l'esercizio 1892-93 in 30 milioni di lire, e sarà ripartita fra le diverse linee secondo la tabella A annessa alla presente legge.

Per provvedere, giusta l'allegata tabella, sia alle opere di costruzione, sia a quelle costruite od in corso di liquidazione, saranno stanziati nell'esercizio 1893-94 L. 30 milioni, e nel triennio successivo L. 40 milioni annui da ripartirsi con la legge del bilancio di previsione.

Il riparto potrà rettificarsi con la legge del bilancio di assestamento in relazione all'effettivo progresso dei lavori e delle liquidazioni.

Prego di dar lettura dell'annessa tabella A.

Il senatore, segretario, COLONNA F. legge:

TABELLA A.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE e dei titoli di spesa	TOTALE	Per l'esercizio 1892-93	ANNOTAZIONI
1	Parma Spezia . . . . .	9,800,000	4,756,332	Intera linea.
2	Faenza-Firenze . . . . .	3,000,000	»	Id.
3	Cosenza-Nocera. . . . .	3,259,221	»	Tronco Cosenza-Pietrafitta.
4	Gozzano-Domodossola . . . . .	7,323,798	775,000	Intera linea.
5	Cuneo-Ventimiglia . . . . .	11,583,786	287,965	Tronchi Cuneo-Vievola.
6	Macerata-Albacina . . . . .	652,934	320,467	Intera linea.
7	Avezzano-Roccasecca . . . . .	4,714,315	»	Tronchi Civita d'Antino-Roccasecca.
8	Benevento-Avellino . . . . .	1,679,211	700,000	Intera linea.
9	Taranto Brindisi . . . . .	437,125	145,708	Id.
10	Messina-Patti-Cerda . . . . .	4,971,668	697,000	Tronchi Messina S. Filippo e Cefalù-Cerda.
11	Chivasso-Casale . . . . .	150,000	»	Intera linea.
12	Parma-Brescia-Iseo . . . . .	550,797	»	Id.
13	Mestre-S. Donà Portogruaro . . . . .	209,846	69,948	Id.
14	Lucca-Viareggio . . . . .	31,680	31,680	Id.
15	Caianello-Isernia . . . . .	2,500,000	1,388,735	Id.
16	Salerno-S. Severino . . . . .	3,571,248	»	Id.
17	Ceva-Ormea . . . . .	1,104,853	100,600	Id.
18	Treviso-Motta . . . . .	194,411	64,803	Id.
19	S. Arcangelo-Fabriano . . . . .	15,664,758	»	Tronchi Urbino-Fabriano.
20	Somma a calcolo per differenze di liquidazione per transazione di vertenze ed altre maggiori spese riferibili tanto alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, quanto a quelle della legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 <sup>a</sup> . . . . .	<i>per memoria</i>	»	
21	Isernia-Campobasso . . . . .	5,000,000	»	Intera linea.
22	Maggior costo di costruzione del tronco Formia fin sotto Minturno della Sparanise-Gaeta . . . . .	1,125,000	1,125,000	Intero tronco.
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	77,515,651	10,469,238	

Segue TABELLA A.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE e dei titoli di spesa	TOTALE	Per l'esercizio 1892-93	ANNOTAZIONI
	<i>Riparto</i> . . .	77,515,651	10,469,238	
23	Roma-Segni . . . . .	8,800,000	4,400,000	Intera linea.
24	Materiale metallico d'armamento	20,233,328	5,700,000	
25	Materiale mobile di 1 <sup>a</sup> dotazione e materiale di esercizio . . . .	17,000,000	1,509,932	
26	Quota di concorso per linee di 4 <sup>a</sup> categoria . . . . .	32,865,827	2,941,326	
27	Rimborso ai Corpi morali delle eccedenze delle quote di contri- buto portate a loro carico negli esercizi precedenti a tutto giu- gno 1885 . . . . .	9,500	9,500	
28	Rimborso ai Corpi morali delle anticipazioni delle quote a carico dello Stato . . . . .	1,270,694	517,004	
29	Stazioni di innesto per linee con- cesse alle Società esercenti . .	5,000,000	500,000	
30	Lavori di ampliamento alle sta- zioni di Aulla, Como, Cosenza, Chivasso, Cremona, Faenza, Fabriano, Mondovì, Parma, Por- tomaggiore, Roccasecca, Sar- zana e lavori urgenti in conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete principale .	3,500,000	500,000	
31	Spese pel personale temporanea- mente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie . . . .	12,000,000	3,000,000	
32	Spese d'ufficio relative alle costru- zioni ferroviarie . . . . .	1,800,000	450,000	
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>180,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	

Pongo ai voti l'art. 1 col quale si approva la tabella A; chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 2.

Sugli assegni determinati nell'art. 1, comma 2°, saranno prelevati in aumento alla spesa auto-

rizzata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3<sup>a</sup>:

a) per la linea Faenza-Firenze, L. 3,000,000;

b) per la linea Salerno-San Severino, lire 3,021,713;

c) per le stazioni d'innesto nominate al numero 30, della tabella annessa alla presente

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1892

legge e per lavori urgenti in conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete principale, L. 3,500,000.

La somma assegnata alla linea Faenza-Firenze, sarà stanziata metà nell'anno 1893-94 e metà nel 1894-95.

Le rimanenti L. 6,521,713, saranno annualmente ripartite com'è stabilito nell'art. 1.

(Approvato).

#### Art. 3.

Negli esercizi successivi al 1896-97 per le linee delle leggi 24 luglio 1887, n. 4771 e 20 luglio 1888, n. 5550, e fino al loro compimento, saranno stanziati non meno di 30 milioni annui.

Con altra legge da presentarsi entro l'anno 1893 sarà determinato il riparto e l'impiego di detta somma nei singoli esercizi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per le linee di cui non è ancora cominciata la costruzione non potranno essere ordinati e dati in appalto lavori, nè i contratti relativi potranno essere approvati ed ammessi a regi-

strazione della Corte dei conti, se prima non siano compilati e debitamente approvati i progetti particolareggiati e regolari di esecuzione per l'intera linea, dai quali apparisca che la spesa complessiva prevista non ecceda gli stanziamenti autorizzati per legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Potranno essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti per nuovi appalti, per differenze di liquidazione, per transazioni di vertenze o altre maggiori spese sui residui propri e non impegnati per contratto di ogni singola linea.

Solo con legge speciale potrà essere autorizzato lo storno dei fondi non impegnati per contratto da una ad altra linea.

Per gli impegni e per pagamenti da effettuarsi sui residui, i medesimi rimangono determinati secondo la tabella B. Verun impegno per ogni singolo capitolo potrà essere assunto sui residui oltre il limite delle somme indicate nella tabella.

PRESIDENTE. Si darà lettura della tabella B.

Il senatore, segretario, COLONNA F. legge:

Num. d'ordine	LINEE E TITOLI DI SPESA	Complessivo disponibile da impegnare
1	Faenza-Firenze . . . . .	2,423,570
2	Casarsa Spilimbergo-Gemona . . . . .	1,256,146
3	Avizzano-Roccasecca . . . . .	3,261,654
4	Aulla-Lucca . . . . .	4,823,051
5	Gaiano-Borgo San Donnino . . . . .	500,000
6	Parma-Brescia-Isco . . . . .	3,206,951
7	Bologna-Verona . . . . .	3,975,213
8	Salerno-San Severino . . . . .	1,623,162
9	Candella-Rochetta Melfi . . . . .	50,615
10	Macerata-Civitanova . . . . .	1,189
11	Ampliamento delle stazioni: Usmate, Seregno, Piadena, Brescia, San Zenò, Lucca e raddoppio Cerasomma-Lucca, Mantova, Attigliano, Casale e allargamento del ponte sul Po, Caianello, Salerno, San Severino, Cuneo, Valsavoia, Ceva, Foggia, Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna, Cerea, Verona, Casarsa, Ivrea . . . . .	5,217,108
12	Lavori nelle stazioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, San Benedetto, Treviso, Mestre, Lugo, Portogruaro, Brindisi, Messina, Ponte San Pietro, binario indipendente fra Treviso e San Giuseppe per la linea Treviso-Belluno, Novara, Spezia, Palermo, Avellino, Benevento, Borgosesia, Firenze, Bergamo, Reggio Calabria, Viareggio . . . . .	2,712,964
13	Isernia-Campobasso . . . . .	2,816,939
14	Ampliamento delle stazioni di innesto delle linee concesse alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, convenzioni approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	2,000,000
15	Provvista di materiale mobile in servizio delle strade complementari . . . . .	4,286,161
16	Materiale metallico d'armamento per le linee concesse, costruite e da costruire, a termini dell'articolo 4 della legge 21 luglio 1887, n. 4785 (serie 3 <sup>a</sup> ) degli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	2,129,762
17	Costruzione del primo tronco fra Terracina e Formia della linea diretta Roma-Napoli . . . . .	1,675,000
18	Somma a calcolo per differenza di liquidazione e per transazione di vertenze ed altre maggiori spese riferibili tanto alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4735, quanto a quella della legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	21,462,482
	TOTALE . . . . .	63,511,967

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1892

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 5 con l'annessa tabella B è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata » (N. 205).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge n. 9 all'ordine del giorno, intitolato: Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata.

Prego il signor senatore segretario Colonna di darne lettura.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. legge:  
(V. stampato n. 205).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa a quella degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata, ai due regolamenti ed al protocollo definitivo, firmati a Berna il 14 ottobre 1890 tra l'Italia, la Germania, l'Austria-Ungheria, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Russia, la Svizzera, il granducato di Lussemburgo e il principato di Liechtenstein.

Saranno ammesse a partecipare alla Convenzione internazionale, a termini dell'art. 58, anche le altre linee non comprese nell'elenco firmato a Berna il 14 ottobre 1890, qualora le Società che le esercitano dichiarino di assoggettarsi a tutte le norme e prescrizioni della Convenzione stessa.

La spesa attualmente prevista dall'art. 1 del regolamento relativo all'istituzione d'un Ufficio centrale sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e verrà rimborsata dalle Società esercenti le linee partecipanti alla Convenzione internazionale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a rendere obbligatorie, mediante decreto reale, le modificazioni alle disposizioni regolamentari per la esecuzione della Convenzione internazionale, che potranno essere concordate fra gli Stati contraenti.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è pure autorizzato a conformare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, alle disposizioni sancite dalla Convenzione internazionale ed agli atti ad essa annessi, le condizioni e norme attualmente vigenti per i trasporti delle merci a mezzo delle strade ferrate nell'interno del Regno.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Pregherei il Senato di voler ora discutere il progetto di legge posto al n. 8 dell'ordine del giorno, quello cioè per Approvazione di maggiori spese.

PRESIDENTE. Il ministro del Tesoro prega il Senato di voler dare la precedenza nella discussione al progetto posto al n. 8 dell'ordine del giorno di cui ieri ha chiesto ed ottenuta l'urgenza.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del progetto: « Approvazione delle maggiori spese di lire 50,000 sul capitolo n. 23 e di lire 77,000 sul capitolo n. 8 e delle diminuzioni di lire 50,000 sul capitolo n. 61 e di lire 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92 » (N. 208).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Colonna di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. legge:

## Articolo unico.

Sono approvati gli aumenti di L. 77,000 al capitolo n. 8 « Personale straordinario (Intendenze di finanza) e di L. 50,000 al capitolo n. 23 « Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio » e le diminuzioni di L. 77,000 al capitolo n. 7 « Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di basso servizio (Intendenze di finanza) » e di L. 50,000 al capitolo 61 « Personale di ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Sulla competenza dei conciliatori » (N. 188).

PRESIDENTE. Ora dunque torneremo alla discussione del progetto di legge: Sulla competenza dei conciliatori.

Ieri, come il Senato rammenta, furono approvati gli articoli del disegno di legge fino al sesto inclusivo, lasciando però sospesi il terzo ed il quarto, e fu iniziata la discussione del settimo.

Domando all'Ufficio centrale se è pronto per la discussione degli articoli 3 e 4.

Senatore PAGANO, *relatore*. L'Ufficio centrale è pronto.

PRESIDENTE. Allora rimetto in discussione l'articolo 3 che rileggo.

## Art. 3.

Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice-conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni 25, purchè dimorino nel comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) Senatori del Regno ed ex-deputati al Parlamento;

b) Laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai

licei e dagli istituti tecnici, e coloro che otterranno la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;

d) I consiglieri provinciali e i membri eletti della Giunta amministrativa;

e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi, che pagano annualmente L. 100 d'imposte.

A tale scopo nel mese di agosto di ogni anno, la Giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio e vi resterà affissa sino al 10 settembre.

I reclami, tanto per omissioni, quanto per nuove iscrizioni nella detta lista, potranno prodursi avanti al Consiglio comunale, nel termine di 10 giorni e cioè sino al 20 settembre.

Le deliberazioni del Consiglio comunale saranno emesse non oltre il 30 settembre, e la lista emendata verrà nuovamente affissa all'albo preterio sino al 10 ottobre.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilità, è ammesso il ricorso alla Corte di appello, nel termine di 10 o di 15 giorni, da decorrere dal giorno 11 ottobre, giusta i casi previsti dall'art. 52 della legge comunale e provinciale ed osservate altresì le norme dettate dagli articoli 53, 54, 55, 56 della stessa legge.

Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 novembre, essa sarà inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte di appello.

A questo articolo all'allinea b, l'onorevole senatore Saredo propone che dopo: « i farmacisti e licenziati dai licei » si dica « e muniti di licenza ginnasiale o tecnica ». Prego il signor relatore di dire la opinione dell'Ufficio centrale su questa proposta.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

Senatore PAGANO, *relatore*. Dietro la disposta sospensiva dell'art. 3 l'Ufficio centrale si è riunito e discussa la materia coll'onor. ministro, è venuto nella conclusione, che sia da mantenersi l'articolo qual venne dall'Ufficio stesso proposto.

Tre erano i punti da esaminare.

Il primo riguarda la condizione della *dimora nel Comune* oppugnata dall'onor. Saredo nella seduta di ieri, siccome quella che verrebbe possibilmente a privare di buoni elementi più di un Comune.

Ma ieri rispose a tale obbiezione l'onor. Ferraris con osservazioni che l'Ufficio accoglie.

Non trattasi nè di *domicilio*, nè di *residenza*, ma di semplice *dimora*, chieder questa non è chieder troppo a chi deve attendere ai minuti piati.

Si aggiunge, che non è dessa una condizione nuova, poichè la legge organica attuale la esige e la vuole, e nessuno inconveniente è nato su questo punto, anzi fu ovunque notato il vantaggio della presenza del giudice senza intermissioni e secondo i bisogni di giustizia.

D'altronde, chi ha stanza in un Comune ed è a contatto degli abitanti, può meglio riuscire nel disimpegno dei suoi doveri.

Il secondo quesito, che fu ripreso in disamina fu quello elevato pure ieri dall'onor. Saredo, il quale vorrebbe estendere la seconda categoria della lettera *b*, comprendendovi i « muniti di licenza ginnasiale o tecnica »:

Egli ha trovato quasi identità tra costoro ed altri muniti di titoli somiglianti e già compresi nel progetto.

Ma questa all'Ufficio centrale non è sembrata una buona ragione, per estendere ancora e di soverchio le categorie.

Lo scopo della riforma, abolite le terne comunali, e stabilito invece il principio di una presunzione di capacità più che sufficiente, è quello di rialzare il livello intellettuale del personale, che dev'essere chiamato alla funzione di conciliatore cogli oneri accresciuti, e di renderlo adatto alla nuova e più larga missione.

Non bisogna quindi aggiungere nuovi titoli, d'altronde di un valore minore, a quelli già ammessi.

Se il principio di una maggiore larghezza fosse adottato, dovrebbero farsi all'art. 3 nuove aggiunte e nuovi ritocchi, ed a parere dell'Uf-

ficio centrale, il fine della riforma sarebbe al tutto smarrito.

Il terzo punto esaminato fu quello delle forme di procedura sostituite nel nostro progetto ed accolte dall'onor. ministro.

Tre tipi di procedura erano in vista.

L'uno, quello ammesso dalla legge sui giurati, che fu sin dal principio eliminato dal presente Ufficio centrale, benchè avesse per se il voto autorevole dell'Ufficio centrale del 1887.

Il secondo tipo è quello del progetto ministeriale e della Camera, del pari eliminato, giusta i motivi adottati nella relazione e nella seduta di ieri, e sui quali non occorre ritornare, perchè sembrano evidenti anche oggi.

E il terzo sistema è il nuovo, introdotto dall'Ufficio centrale, per una procedura speciale e al tempo stesso semplice e spedita, come crede l'Ufficio di aver pure già dimostrato.

Nel tenerlo fermo però, giova esporre, che una obbiezione è stata fatta economicamente da un nostro collega, esperto amministratore, il senatore Andrea Calenda, e che stimò suo dovere l'Ufficio di prendere in disamina.

La nuova procedura, dicesi, è limitata all'effetto giuridico della lista; alla Corte di appello vanno attribuite (ed è logico) le sole questioni di eleggibilità; ma che sarà allora delle questioni di forma? Chi il giudice o quale l'effetto se la deliberazione del Consiglio comunale è viziata in modo, che secondo la legge comunale e provinciale non potrebbe essere mantenuta dall'autorità amministrativa? Il silenzio dell'art. 3 al riguardo, come dovrà intendersi? Come un'esclusione del controllo amministrativo o come un'implicita ammissione? E in questo caso, che avverrà se la deliberazione del Consiglio comunale perderà il suo valore giuridico?

L'obbiezione meritava di essere rilevata e lo fu dall'Ufficio centrale, e benchè sia dato supporre ben raro il caso di viziate deliberazioni in materia così semplice, dopo la lista preparata dalla Giunta, pure non si mancò di esaminarla e di conchiudere, dichiarando, che l'Ufficio centrale non ebbe mai pensiero di escludere la legittima ingerenza dell'autorità amministrativa, che per le forme e nella sfera della propria azione, in questa materia, costituisce il diritto comune.

Ciascuno seguirà la sua via.

La deliberazione sarà per fermo soggetta alla vigilanza governativa, siccome è detto nella legge comunale e provinciale, per ciò che tiene alla forma.

Per ciò che concerne le condizioni giuridiche sarà competente il magistrato di appello.

Può darsi però (ed ecco la difficoltà) che, ai richiami giudiziarii, venga a mancare a dir così la materia, se la deliberazione comunale viene meno.

E sia. Ma intanto non mancherà almeno la lista preparata dalla Giunta. E poichè non trattasi di un perfetto diritto civico, come si è osservato più volte, e poichè supremo giudice della scelta è l'autorità giudiziaria per l'art. 2 di questo disegno di legge, una tale scelta potrà sempre senza inconvenienti esser fatta, divenuta o no definitiva la lista, quando verrà il termine dato del 20 novembre. Sarà un effetto questo, se vuolsi, a dir così, provvisorio della lista medesima, ma un effetto che importava stabilire per non ritardare l'esecuzione della legge.

Supposto adunque l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale (caso non facile), trarrà soto certamente degli effetti, ma questi avranno luogo per il tempo avvenire.

Questa soluzione, che sembra un'apparente antinomia non lo è per fermo, avuto riguardo ai fini di legge. E ad esservi pure qualche inconveniente per qualche nome omesso o non tolto, sarà bastevole correttivo la potestà del primo presidente, o ad ogni modo l'inconveniente è ben compensato dai maggiori vantaggi di una procedura sollecita e di un effetto immediato.

Con questi chiarimenti l'Ufficio centrale mantiene qual'è e di accordo coll'onor. ministro, l'art. 3.

PRESIDENTE Dunque l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento del senatore Saredo, e mantiene per la seconda parte dell'articolo la sua proposta.

L'onorevole Saredo insiste?

Senatore SAREDO. Il motivo pel quale io avevo fatto la proposta è desunto dall'articolo stesso il quale dice che sono eleggibili coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore. L'esame delle materie che i candidati debbono superare per avere la licenza ginnasiale o tecnica e, dal-

l'altro quello per conseguire la patente di maestro elementare, presumono presso a poco lo stesso grado di cognizioni, anzi qualche cosa di più a favore dei primi. Ora a me pareva singolarissimo che il maestro elementare sia eleggibile a giudice conciliatore e non lo sia chi ha ottenuto la licenza ginnasiale o tecnica dopo 5 o 3 anni di studi che sono molto superiori a quelli che occorrono per la patente di maestro elementare anche di grado superiore.

Si è osservato che lo scopo per cui non si è creduto d'arrivare fino a questa concessione si è che si vuol tenere alto il prestigio di questa magistratura. Senonchè mi permetto di osservare che questo argomento perde il suo valore a fronte dell'art. 4 il quale stabilisce che nella metà dei comuni del Regno potrà scegliersi il giudice conciliatore, non solo nelle categorie dell'articolo 3, ma anche tra coloro che saranno semplicemente consiglieri comunali, o ex-conciliatori. Or bene, noi siamo sicuri che un individuo il quale abbia la licenza ginnasiale o tecnica, si troverà nella metà dei casi in condizione di coltura molto superiore di quelli che possono risultare eleggibili a norma dell'articolo 4.

Ad ogni modo, siccome l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale sono concordi nel non accoglierlo, io non insisterò sopra un emendamento che credo però avrebbe meritato l'attenzione e il suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

CHINIRRI, ministro di grazia e giustizia. Se l'onor. Saredo vorrà por mente al genere di capacità che si richiede per l'ufficio di conciliatore, si renderà conto dei motivi, che mi obbligano a respingere il suo emendamento.

Noi non ricerchiamo una capacità tecnica, perocchè in tal caso, nè la patente elementare di grado superiore, nè la licenza ginnasiale potrebbero dare indizio delle cognizioni occorrenti per formare un buon giudice conciliatore; qui si richiede invece una speciale attitudine che risponda al genere delle funzioni assegnate a cotesto magistrato, fra le quali è principalissimo quella di conciliare.

Ciò posto, noi nell'art. 3 consideriamo i titoli, ivi menzionati, non tanto come documenti d'ido-

neità, ma più come indizio di una determinata posizione sociale.

Colui che è fornito di patente elementare di grado superiore, certo ha fatti studi inferiori a chi ha conseguito la licenza ginnasiale, ma mentre il primo ha un titolo che l'abilita all'esercizio di una professione, cioè allo insegnamento, l'altro ha un documento che prova una tendenza a studi maggiori, che si arresta a mezza strada.

Faccio inoltre osservare all'onor. Saredo, che nel testo ministeriale non erano compresi coloro, che sono forniti di patente elementare di grado superiore e vi furono aggiunti durante la discussione.

Ora avrei capito che egli ci proponesse di eliminare codesta categoria, ma non di aggiungere altre che non danno maggiori garanzie.

Senatore SAREDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 4.

#### Art. 4.

Quando dalla lista risulti che in un comune non vi siano almeno 10 cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuto una o più conferme nell'ufficio.

Do facoltà di parlare all'onor. senatore Pagano, relatore.

Senatore PAGANO, *relatore*. Di questo art. 4 fu ieri disposta la sospensiva, poichè taluni dubbi erano sorti nell'animo così previdente dell'onorevole, Auriti che proponevasi con qualche variante di eliminare possibili difficoltà o di conciliare dissidi.

Ma, fatto miglior consiglio, d'accordo con l'onorevole ministro, l'Ufficio centrale ha creduto che questo articolo, così come è formulato, risponda anch'esso al suo scopo per le ragioni ben note che lo dettarono, sia nel 1887 all'Ufficio centrale del Senato, che al ministro

proponente poi ed all'altro ramo del Parlamento.

Se non che qui occorre di fare una osservazione di rimando alle considerazioni svolte dall'onor. Saredo.

Egli ha detto: noi avremo così dei conciliatori a due tipi, perchè l'articolo 3 è in dissonanza con l'articolo 4; giacchè mentre con l'articolo 3 si richieggono garanzie maggiori e si vuole rialzare il livello morale ed intellettuale di questa classe, escludendo perfino coloro, che sono muniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, nell'articolo 4 invece si è di facile contentatura e si è paghi dei semplici consiglieri comunali e di ex-conciliatori già confermati in funzioni.

Mal'apparente contraddizione svanisce, quando si rifletta, che questo articolo 4 provvede appunto ai piccoli comuni, dei quali giustamente si è tanto preoccupato l'onorevole Saredo, e che avendo lievi interessi, non sarà gran male, se avranno dei giudici, i quali per necessità di cose saranno di un livello intellettuale alquanto inferiore.

Dovendo scegliere tra i due inconvenienti, tra la soppressione nei piccoli centri dei piccoli uffici di conciliazione per difetto di personale più elevato, e il mantenimento di essi, affidando l'incarico a persone del resto certamente adatte per i minori litigi, anche per le prove già date, è evidente che il partito preferito fu sicuramente il migliore.

E può quindi votarsi senza difficoltà anche l'art. 4.

Senatore FERRARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FERRARIS. Premetto una notizia di fatto.

Nel regno d'Italia abbiamo 693 comuni i quali sono al di sotto di 500 abitanti.

Abbiamo 1345 comuni che sono tra i 500 ed i mille, il che vuol dire che abbiamo 2018 comuni, o perciò la decima quinta parte dei comuni del regno che ha una popolazione inferiore a mille abitanti.

Premesso questo fatto, io pregherei l'Ufficio centrale se non credesse di diminuire anzitutto la cifra del 10 nel minimo di coloro i quali possono avere le condizioni richieste dalla legge per far parte della lista dei conciliatori.

Vi sarebbe inoltre un dubbio abbastanza grave, che cioè non si potesse scendere a quelli che, in difetto del minimo, sono contemplati nell'ultima parte dell'articolo, salvo quando vi fosse precisamente la differenza di dieci.

Nella discussione che ebbe luogo nell'Ufficio centrale raddoppiato del 1887 sul progetto complessivo dell'ordinamento giudiziario, si era indicata la cifra di 8 piuttosto che di 10.

Io non avrei nessuna difficoltà di accettare, di proporre, se così crederanno l'Ufficio centrale e l'onor. ministro, che si venisse alla cifra di otto, appunto perchè si avesse una maggiore latitudine, una maggiore facilità di supplire, e non si trovasse un ostacolo nella lettera della legge allorchando non si raggiungesse la cifra di 10.

Le seconda osservazione è questa.

Ogni qualvolta non si verificasse il numero di 8 o di 10, secondo che sembrerà al Senato, ne verrebbe la necessità di supplire alla lista, che diremo, normale o di minimo, coi consiglieri comunali o con coloro i quali avessero sostenuto l'ufficio di conciliatore.

Ma mi permetta l'Ufficio centrale di avvertire che può darsi un altro caso in cui vi siano bensì gli otto od i dieci, ma che, nominati, non abbiano accettato.

Non si potrebbe sostituire all'accettazione la cautela, con la garanzia della previa interrogazione se vogliono aderire ad essere nominati, poichè è probabile, e l'esperienza ci dimostra che molti, interpellati anticipatamente, rinunciano, invece nominati accettano.

Quindi mi sembrava che dovrebbe anche prevedersi questo caso e dire che qualora la lista non raggiunga gli otto o i dieci, secondo che parrà al Senato, o questi tali nominati non abbiano accettato, allora si potrà venire ai consiglieri. Parlando di consiglieri si debbono intendere quelli che sono attualmente in carica.

Qui cade un'altra osservazione che io sottopongo all'Ufficio centrale.

Mi pare che dire si vada a scegliere *anche costui* tra i consiglieri non sia bene, perchè sembra quasi indicarsi ad indegnità di venir nominato a tale ufficio; quindi eliminerei la parola « anche ».

Un'altra osservazione sta sulle parole « gli ex conciliatori ».

In primo luogo la carica di conciliatore non

è una qualità cui si possa applicare l'*ex*, ma un ufficio temporaneo.

Si dice poi che abbiano avuto *una o più* conferme; basterebbe soltanto una.

In sostanza io desidererei che: al n. 10 si sostituisse la cifra di otto, secondo la deliberazione dell'Ufficio centrale del Senato quando nel 1877 esaminò tutta la legge dell'ordinamento giudiziario; secondo che si prevedesse il caso che di costoro nessuno, essendo nominato, avesse accettato. In terzo luogo che si togliesse quell'avverbio « anche »; in quarto luogo che si dicesse invece degli « ex conciliatori », « quelli che abbiano già lodevolmente sostenuto l'ufficio di conciliatori ».

Queste sono le quattro osservazioni: le sottopongo all'Ufficio centrale, se l'Ufficio centrale mi persuaderà non insisterò, altrimenti trasmetterò il testo dell'emendamento che avrei in animo di proporre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pagano, relatore.

Senatore PAGANO, *relatore*. Dirò il mio pensiero, che è quello dell'Ufficio centrale, sui vari punti discussi dall'onor. Ferraris.

Il primo riguarda la proposta di ridurre ad otto il numero previsto dall'art. 4, per farsi luogo alla lista suppletiva.

L'onor. Ferraris allega l'autorità, anche per noi apprezzabilissima, dell'Ufficio centrale del 1887, i pareri del quale abbiamo tenuti presenti più volte, dandone conto al Senato.

Però ci trattengono due motivi dal secondare la proposta.

Il primo motivo è, che trattasi di piccola differenza, dieci od otto, e non vale la pena perciò di rimutare il progetto per cosa si lieve.

Il secondo motivo è, che fu piuttosto lungo il dibattito su questo punto nella Camera elettiva, cui parve insufficiente il numero di cinque previsto in principio nel progetto sottoposto alla discussione. E il risultato di questa, fu, l'aumento a dieci, accolto dal Ministero e dalla Commissione e poi dalla Camera. Or, dopo ciò, non sembra utile ritornare indietro, e giova credere, che di queste osservazioni e rilievi resti pago anche l'onor. Ferraris.

Ma come dovrà intendersi l'articolo in disamina, ha questi soggiunto, circa il difetto dei dieci? Il rifiuto di accettazione sarà equivalente

a mancanza? E di tal rifiuto ad ogni modo non coverrà accertarsi preliminarmente?

Il dubbio, leggendo l'art. 4 per ciò che riguarda la prima parte, parrebbe fondato sulla lettera dell'articolo stesso, poichè dicesi « quando non vi siano », ma in sostanza per lo scopo dell'articolo la ragione del dubbio viene a mancare, poichè il rifiuto di accettare attenua la libertà della scelta, ossia restringe il numero degli eleggibili, in modo che, se in fatto, sia per mancanza assoluta, sia per mancanza di accettazione, la lista si riduce a meno di dieci, è per logica necessità, che deve applicarsi l'art. 4.

Così del resto tanto il Ministero quanto la Commissione intesero e sciolsero una identica obiezione messa nella Camera, e quindi non vi è motivo sufficiente per mutare in questa sede il dettato dell'articolo, che non è suscettivo, a parer nostro, di un'interpretazione diversa.

Nè in quanto al rifiuto occorre prestabilire, che lo si accerti in modo preliminare. Ciò rientra nell'uso prudente, che di sue facoltà farà secondo legge il primo presidente, il quale pria di scegliere, tra le altre informazioni saprà assicurarsi di chi voglia o no sobbarcarsi allo incarico, salvo nel caso di rifiuto inatteso a procedere a scelta novella.

Spiace poi, come abbiamo appreso, all'onorevole Ferraris, che si dica nell'articolo, che la scelta potrà farsi, anche, tra consiglieri od ex-conciliatore.

Ma quell'avverbio « anche » non sembra a noi ingiurioso. Esso è innocuo. Esso dinota, nè più nè meno, il concetto, che una lista è principale e l'altra è suppletiva.

Così del pari, non sembra, che sia da farsi menzione nella lista, che i conciliatori da scegliersi siano coloro che hanno « lodevolmente » servito.

Questa nota sì, parrebbe a noi ingiuriosa, poichè come criterio di selezione, in modo espresso varrebbe quale segno di riprovazione per gli esclusi. Far menzione perciò delle conferme è indizio bastevole, e supplirà ad ogni modo e senza esclusioni motivate l'autorità giudiziaria, che saprà porre occhio sui migliori e più esperti.

Per questi motivi l'Ufficio centrale pertanto è di avviso che l'art. 4 possa restare tale qual'è.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. In ordine al numero non farò maggiori insistenze, anche per un certo riguardo alle deliberazioni, che si dice essersi prese nell'altro ramo del Parlamento.

Però, facciamo le debite riserve. Il Senato ha facoltà di fare quello che meglio crede, ma in questo riguardo, trattandosi di una questione che non è poi di grandissima importanza, io non dissenterei dall'aderire al voto espresso dall'altro ramo del Parlamento. Non così per riguardo all'aggiunta che avrei proposto, anche perchè non vorrei vincolare la scelta, quando, come è possibile tra quei nomi i quali rappresentano le condizioni volute dalla legge, non ne meritino la fiducia.

Ma poichè l'Ufficio centrale non credo di accettare, non insisto.

Insisto per contro sull'altra osservazione che cioè quando un conciliatore uscito d'ufficio, non ha ancora avuto la conferma, per quali ragioni lo si vuole escludere e pretendere che abbia avuto o una più conferme?

Non mi arresto nella necessità di più conferme, poichè mi pare che basterebbe una per giustificare la disposizione.

Non so poi quale senso potrà produrre a' suoi orecchi la parola « anche », aggiunta lì quasi a dichiarare i Consiglieri comunali come una categoria inferiore.

Si lasci pure il « lodevolmente » se si vuole, per quei conciliatori che abbiano bene soddisfatto l'ufficio loro, ma a parte questa osservazione, quasi di filologia, resta la sostanza dell'altra parte.

Ma se anche in ciò l'Ufficio centrale insiste, io, che debbo proporre e sostenere altri emendamenti che riguardano la sostanza piuttosto che la forma, non insisterò.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Espongo brevemente il pensiero che ci mosse a formulare l'art. 4. Nella Camera elettiva era stato proposto di mantenere in ufficio tutti gli attuali conciliatori. Fu osservato in contrario che facendo una legge, la quale aumenta la competenza dei conciliatori, era d'uopo scegliere nuovi funzionari adatti al disimpegno delle accresciute mansioni. Con questo non si volle dire che fra i conciliatori attuali non ve ne siano degnis-

simi, ma s'intese escludere soltanto il dritto alla conferma, ammettendo che possano, nel caso espresso dell'articolo 4, essere scelti coloro che, avendo tenuto lodevolmente l'ufficio, vennero una o più volte confermati.

Nè mi pare che sia diverso il concetto dell'onorevole Ferraris, il quale parlò appunto di conciliatori, che avessero lodevolmente esercitato il loro ufficio. E siccome codesta condizione del lodevole esercizio non può risultare d'attestati, noi la desumiamo dall'ottenuta conferma. Se siamo di accordo nella sostanza è vano insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Ferraris insiste nella sua proposta?

Senatore FERRARIS. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 4 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Gli articoli 5 e 6 furono approvati ieri.

Passeremo quindi all'art. 7 che rileggo:

#### Art. 7.

L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, non potranno prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

A questo articolo 7 l'onor. senatore Ferraris propone il seguente emendamento:

#### Art. 7.

Dinanzi i pretori ed i conciliatori le parti, che non compaiono personalmente, potranno farsi rappresentare da persone loro congiunte in parentela od affinità, ovvero notoriamente incaricate della gestione dei loro affari, purchè questi presentino od un mandato speciale ai termini dell'articolo 1710, o generale a' termini dell'art. 1741 del Codice civile.

Il mandato speciale potrà essere disteso sul biglietto di citazione o certificato per la firma dal sindaco.

Domando al Senato se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato, il senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. Nel prendere la parola per svolgere gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare al Senato, io debbo fare alcune dichiarazioni, ed è che se io non avessi la profonda convinzione che così la legge dovrebbe essere, me ne sarei astenuto per molte ragioni. La prima è che in materia assolutamente arida quale la presento i colleghi politici sogliono aderire soprattutto all'influenza del ministro proponente e dell'Ufficio centrale che ebbe ad esaminare il progetto. La seconda è che, almeno da quello che ho avuto l'onore di vedere fino a questo momento, le mie proposte pare non trovino benigna accoglienza ne nell'uomo il quale siedo sui banchi del Ministero e che ha certamente grandissima autorità, nè nell'Ufficio centrale il quale si mostrò sempre severo mantentore e conservatore geloso dei suoi concetti, non ammettendo nessuna fra le modificazioni da me proposte, anche di semplice forma, come quella che io ho fatta sull'articolo secondo. Dunque se io volessi guardare solamente alla mia pace me ne starei in silenzio e non mi occuperei delle proposte che ho creduto di fare. Fatte queste dichiarazioni le quali debbono servire di venia anche presso i colleghi, farò brevissime considerazioni per ciascheduno degli emendamenti.

In quanto all'articolo 7 venne già ieri da me indicata e avvertita una differenza tra l'Ufficio centrale e me.

L'Ufficio centrale dice: noi abbiamo per le mani un progetto di legge il quale tratta bensì dei conciliatori, ma non tocca a tutta la istituzione, non è che un ritocco speciale, quindi nelle parti in cui non abbiamo voluto e non si crede di estendere il ritocco, si deve conservare la legge attuale. Ebbene io sono profondamente convinto che questo modo di vedere non è conforme allo spirito della legge. Già venne avvertito che altro è il conciliatore attuale, altro è il conciliatore che verrà fuori da questa legge.

Il conciliatore creato con questa legge, viene ad essere un vero giudice. Intanto credo che nessuno possa contestare che il conciliatore che

ora si propone è qualche cosa d'intrinsecamente diverso dal conciliatore attuale.

Veniamo alle specialità dell'art. 7.

L'art. 156, del Codice di procedura civile di cui feci menzione ieri, determina il modo di postulazione, cioè della rappresentanza delle parti.

Non parliamo della Corte di cassazione in cui vi è una rappresentanza speciale, non parliamo nè delle Corti d'appello, nè dei tribunali, nei quali vi sono i procuratori stabiliti dalla legge; fermiamoci all'ultimo alinea dell'articolo 156, nel quale si parla della giurisdizione speciale dei pretori e dei conciliatori.

E quanto a questa giurisdizione speciale si è stabilito in massima che la comparizione debba essere personale, che si possa tuttavia farsi rappresentare da persona munita di mandato generale o speciale.

A me pare che questo articolo debba essere richiamato in esame per essere adattato alla qualità dell'istituto che stiamo elaborando.

Che cosa è l'ufficio del giudice conciliatore? Anche esteso alle cento lire, con l'appello nelle cause di valore eccedente cinquanta lire e anche per le cause relative alle specialità di cui parleremo in appresso, si riconosca la convenienza, anzi la necessità di mettere le persone, massime delle classi minori, in prossimità di un giudice nella loro residenza; a questo scopo bisogna sieno allontanati quei postulanti che sono invece una necessità per le giurisdizioni superiori.

L'Ufficio centrale se ne preoccupò sotto un solo punto di vista, che a me sembra anzi presupporre l'intervento di patrocinatori.

Al certo è a desiderarsi che se all'ufficio di conciliatore viene eletto o un avvocato o procuratore esercente, questo almeno si astenga dalle contestazioni che debbono agitarsi davanti all'ufficio che egli copre per tutti gli altri cittadini.

Ma credo l'Ufficio centrale che trattandosi di una giurisdizione avanti alla quale non si va a perorare, e le parti espongono a voce le loro domande, ad eccezione, tuttavia, massime pel caso ed eventualità di appello, è pur d'uopo fare qualche scritto, sia pratico ed efficace la disposizione proposta nell'art. 7 che l'avvocato o procuratore abituale di colui che deve farsi attore o convenuto, debba astenersi da pren-

dere ingerenza? Come mai interdice a questo patrocinatore di fare pel suo cliente, l'ordinario scritto da presentarsi al conciliatore, e del quale questo deve tener conto?

Difficilmente questa disposizione avrà effetto e se ne avrà uno, sarà quello di alterare la genuina, la naturale, la desiderabile comparizione delle parti avanti questa speciale giurisdizione. Quindi mi sembra per un lato una disposizione che non avrà efficacia e per l'altro lato, come accennava ieri, una disposizione che avrà questo solo cioè rendere di più circospetta e più segreta quindi più pericolosa la ingerenza dei patrocinatori legali.

Ecco il perchè della mia proposta che: avanti questa giurisdizione speciale, le parti possano rappresentarsi normalmente per mezzo di persone loro congiunte; così il marito che è secondo il Codice civile procuratore presunto e tacito della moglie, così il figlio che come nella rappresentanza dell'elettorato amministrativo rappresenti in tutti gli affari di famiglia il padre e soprattutto la madre vedova, così le persone congiunte in parentela che dimorano ordinariamente colle parti litiganti.

Vi sono poi classi intiere di persone che stanno in località lontane dei centri, che hanno interessi minimi quelli rappresentati da quelle contestazioni che si portano avanti l'ufficio del conciliatore. Queste persone hanno ordinariamente chi cura i loro interessi. Per quale ragione non daremo loro il modo di potersene far rappresentare?

Anzi debbonsi evitare e le spese dei mandati speciali o generali e gli inconvenienti che per mezzo di mandati, conferti a patrocinatori, deriverebbero.

Ecco il perchè l'Ufficio centrale del 1887 aveva creduto opportuno ed io ho stimato giusto ampliare il concetto col proporre che si ammettessero in genere queste persone mediante un semplice mandato generale o speciale steso sul biglietto medesimo di citazione solo certificato del sindaco. Così si avrebbe la certezza di evitare la postulazione clandestina ed irregolare dei mestieranti, come si disse nella relazione dell'Ufficio centrale, e si darebbe il modo alle persone le quali si trovano nella necessità di curare, massime se ordinariamente si riproducono i loro piccoli interessi, di farsi rappre-

sentare volta per volta senza maggiore costo di spesa.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ieri fu dimostrato, e parmi assai chiaramente, che l'istituto dei conciliatori non è punto alterato nella sua essenza e nelle sue funzioni.

Fu dimostrato che restano in vigore tutte le disposizioni legislative concernenti i conciliatori, che non sono contrarie alla presente legge.

Infatti nella relazione dell'Ufficio centrale sono annoverate parecchie attribuzioni dei conciliatori, delle quali questo progetto non fa parola, altrimenti sarebbe riuscito complicato e voluminoso.

Tutto ciò è espresso nell'art. 20. Esso dice: « sono abrogate tutte le disposizioni contrario alla presente legge ».

Dunque tutto quanto non è contrario alla presente legge rimane nel suo pieno vigore.

Quindi la disposizione dell'art. 156 del Codice di procedura civile la quale concerne la rappresentanza delle parti innanzi ai conciliatori, regola questa rappresentanza oggi come la regolerà dopo che questo progetto diventerà legge dello Stato; prego l'onorevole senatore Ferraris a non volere con una proposta affrettata pregiudicare questa questione e ne discuteremo un'altra volta.

Le cose rimarranno per ora come sono, e le parti innanzi ai conciliatori si presenteranno personalmente o per mezzo di mandatari, come è detto nell'art. 156.

Ma l'onorevole senatore Ferraris vorrebbe semplificata la forma del mandato perchè riesca meno costosa; e lo desidero anch'io; ma come dobbiamo ritornare su questa materia, lo faremo a miglior tempo o ciò anche per un altro motivo che egli apprezzerà. Noi desideriamo che innanzi ai conciliatori in via di regola le parti intervengano personalmente, perocchè così soltanto le conciliazioni sono possibili.

Ecco perchè mi preoccupa poco della spesa e della forma del mandato; giacchè codeste difficoltà indurranno le parti a presentarsi personalmente, il che non sarà loro di grave incomodo, visto che i conciliatori sono in tutti i comuni.

Per questo motivo non mi sembra prudente

pregiudicare in tale modo la questione sollevata dall'onor. Ferraris.

L'art. 7 non modifica in nulla l'art. 156; esso crea soltanto un' incompatibilità che mi pare giustificatissima; e sta in ciò che il conciliatore non può fare d'avvocato nell'ufficio al quale è proposto.

La ragione di quest' incompatibilità salta agli occhi, ed io non aggiungo altro.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. L'Ufficio si associa alle osservazioni dell'onor. ministro e le fa sue, tanto più che già vennero nell'istesso senso annunciate non solamente nella seduta di ieri, ma nella relazione scritta altresì.

Se si dovesse guardare il valore intrinseco dell'emendamento dell'onor. Ferraris all'art. 7 lo si dovrebbe lodare non solo per il suo fine, ma anche per il miglioramento e le garanzie delle quali si vorrebbe circondare la difesa presso i conciliatori.

Lodevolissimo è poi il contenuto del capoverso ultimo, poichè è buon consiglio quello di estendere ai conciliatori l'agevolezza, che l'art. 395 di Procedura civile consente nelle cause commerciali, di potersi scrivere cioè il mandato in fine dell'atto di citazione.

Ma il motivo, per il quale l'Ufficio è nella rigorosa necessità d'insistere nel rigetto dell'emendamento è quello già espresso, di doversi attendere una proposta complessa, che valga a dare assetto al sistema della difesa, non solo pei conciliatori ma altresì pei pretori.

Il che fu già detto nella relazione e fu ripetuto anche ieri, ma adesso ha la confessione e l'autorità dello stesso onor. Ferraris, il quale propone il suo nuovo art. 7, non già pei soli conciliatori ma ugualmente pei pretori, tanto egli è convinto, che il provvedimento dev'esser comune, o per lo meno ispirato dai medesimi principi e presso a poco governato da identiche norme.

Sino a quando del resto, non verrà un nuovo disegno di legge sul detto tema, è chiaro, che non perderà valore il capoverso ultimo dell'art. 156 di Procedura civile, il quale stabilisce il metodo della difesa presso i conciliatori, e che è comune nello stato attuale (si noti pur questo) al metodo di difesa presso i pretori.

Il detto articolo poi, giova ripeterlo, non è in contrasto col nuovo art. 7.

La genesi storica di questo è recente, poichè venne fuori dalla discussione nella Camera elettiva.

In fatti in sono di essa surse, com'è noto, una corrente contraria alla inclusione degli avvocati e procuratori come eleggibili a conciliatori (lettera B dell'art. 3), corrente, che a dirla schietta, si manifestò pure in qualche ufficio del Senato e non senza efficacia.

Ma prevalse allora, e se ne convinse altresì l'Ufficio centrale, il temperato consiglio di non dar l'ostracismo ad una nobile classe, sol perchè è possibile, che mestatori di basso conio invadano il sacro tempio di Astrea e ne turbino con arti ree il buono andamento.

Se non che, osservammo ieri e giova oggi ripetere, che, come mezzo conciliativo, respinta la protesta ineleggibilità, fu proposta ed accolta la incompatibilità dell'art. 7, fondata sul salutare principio, che per le delicate funzioni giudiziarie di qualsiasi grado e valore, non basta l'essere ma bisogna il parere. Disposizione, che, superflua pei buoni e pei teneri della dignità dello Ufficio, sarà correttivo opportuno per gli obbliosi, i quali non sanno o fingono di non sapere, quanto nocchia al prestigio della toga la promiscuità di funzioni spesso sospettate.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non voterò questo disegno di legge, ma approvarei l'art. 7, perchè vuole allontanare la suspicione contro chi esercita nello stesso luogo le due funzioni di conciliatore o di vice-conciliatore o l'assistenza legale. Osservo pertanto che se avete creduto onesto di eliminare il possibile scandalo, peccate di contraddizione non facendo la stessa cosa per i vice-pretori che nello stesso loco del loro ufficio esercitano la professione di avvocato. Così avremo una legislazione anormale, illogica, che sanziona l'incompatibilità nelle cose minori e non la riconosce nelle maggiori.

Perchè non comprendete nella disposizione anche i vice-pretori? Si risponderà: perchè facciamo le riforme a spizzico!

Vorrei inoltre sapere se il comando che reca: che gli avvocati non possano esercitare la difesa nel luogo dove funzioneranno da concilia-

tori, sarà applicabile anche ai senatori avvocati. (*ilarità*).

Non aspirerò, no certo, di finire la mia mortale carriera esercitando l'ufficio di conciliatore (*ilarità*). Vorrei dileguare equivoci, che potranno nascere e che meglio torna il chiarire.

Pensateci quando dovete far leggi ad essere logici e chiari. Pensate alla serietà delle leggi. Pare a voi possibile che il farmacista invece di far pillole dovrà dettare sentenze? (*ilarità*).

Voi mi parlate dell'imperatore Giustiniano, del diritto intermedio, della legislazione di Federico II. Io vi rispondo; ricordate le condizioni di quei tempi? Vi erano allora numerose giurisdizioni speciali: sacerdotali, universitarie, feudali, d'arti e mestieri. Se allora vi fu una specie di conciliazione, lo comprendo: provvedeva agli umili, ai discredati di ogni bene; ma la società oggi riposa su principi di eguaglianza, e vuole giustizia certa, sicura. Io comprendo che in Inghilterra il costabile possa dare giustizia poggiandosi sull'equità e sulla grande sua influenza; ma che fra noi si possano trovare persone numerose, benestanti, istruite per dare sentenze, lo nego. Chi ottenne licenza liceale o licenza tecnica, diploma in farmacia ovvero nelle scienze naturali, è inetto a risolvere conflitti di competenza, questioni possessorie di locazioni, che toccano i più forti interessi e le supreme necessità delle classi povere ed operaie.

Questa legge è un pericolo pubblico. Snatura l'istituto della conciliazione ed accentua le flagranti contraddizioni, che s'introducono nell'ordine delle giurisdizioni. Ministro lo Zanardelli, si chiese l'abolizione dei tribunali di commercio, perchè la scienza del diritto si aumenta ogni giorno, talchè non si possono più avere buoni magistrati se non in persone tecniche, ufficiali; aboliti i giudici eletti, che ricordavano le antiche corporazioni, un nuovo Ministero ci dà i *provinciari*, che possono essere anche donne (*risa*) e la lista de' conciliatori. La conciliazione è l'*amichevole accomandamento*, tutta volontaria, affidata ad un magistrato comunale, rivestito però di giurisdizione per le cause di pochissimo valore. Col disegno di legge il processo civile è fracassato; la competenza del pretore è spezzata, e n'è data una parte al conciliatore, ch'entra nell'ordine e nella forma dei giudizi. Per questo i deputati, che

si dolgono delle abolite preture, approvarono senza discussione il progetto, perchè ottengono sotto altra forma nel nome del conciliatore un surrogato al pretore. E questo si è bramato nel tempo in cui il collegio uninominale risorto farà chiamare molti deputati a rendere conto del loro voto per l'abolizione (*sensazione*). Lo so: di giorno in giorno qui mi vo' stimando come un solitario del diritto, e nella politica la coscienza mi affida, l'esperienza mi darà ragione. Io non intendo pronunziare un discorso; ma ogni disposizione di questo disegno è un equivoco. La legge aumenta grandemente il lavoro dei conciliatori, e la legge comanda che bisogna chiedere il beneficio del gratuito patrocinio al tribunale del paese. Non pensate quale accentramento di affari la legge recherà presso la sede del tribunale? E possono i poveri fare da sè, senza assistenza legale, tali domande? Credete voi che tutti i cittadini vogliono prestarsi a questi nuovi comandi della assistenza legale verso il prossimo? Gli uffici non remunerati, per i quali uno abbandona i privati affari, ora come giurato, ora per commissioni speciali, ora per il servizio militare, riduce soverchiamente la libertà personale. Aspirano a tali uffici, non remunerati, per lo più gli intriganti, i bisognosi di un grado sociale, ed useranno la santa opera della giustizia ad utilità propria. Senza apparecchio, senza dottrina, senza indipendenza dalle parti, scelti da un doppio grado di sistema elettorale, con essi in gran parte parzialità, ignoranza ed intrigo siederanno là dove si cerca e si vuole giustizia.

Con questa legge, che conferisce grande autorità ai conciliatori e ai vice-conciliatori, i procuratori generali e i primi presidenti saranno assediati da postulanti i detti uffici.

Le leggi vanno considerate ne' loro effetti pratici, non dalla capitale, nè con criteri astratti; nè questa legge è raccomandata da precedenti storici. Il movimento sociale moderno è assai diverso dal passato. La storia insegnava la riforma del processo civile e delle magistrature per dare migliori giudici, più rapida, giustizia sapiente e gratuita, o almeno meno costosa. Pronunziate queste poche parole, io mi taccio.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'onor. ministro ha espo-

sto due proposizioni alle quali io non posso sottoscrivere. La prima è che questa legge non viene a mutare la condizione, la caratteristica dei conciliatori. A me pare che effettivamente questa caratteristica si è mutata.

La seconda è che si debba rimandare ad un'altra legge - che non so quale nè in che opportunità si potrà proporre e discutere - il determinare anche la materia che sta, a cagion d'esempio, nell'art. 156 - ed anche in questo io non posso convenire.

Ora, non per speranza di vedere accettato il mio concetto, ma unicamente per mio discarico dirò:

L'art. 156, nell'ultima sua parte (lasciando i pretori che ora non sono in causa), che cosa ammette rispetto ai conciliatori? Ammette i procuratori con mandato speciale o *generale*.

Ora, egli è troppo evidente che il ricco, che può spendere, sarà rappresentato, anche davanti ai conciliatori, da persona legale. Ed è questo appunto che io vorrei escludere. O venga la persona direttamente interessata o venga un suo rappresentante, ma una persona in cui chi deve comparire avanti il conciliatore in figura di attore o di convenuto, abbia bensì la sua confidenza, anche legale, ma per escludere il professionista, che presenta certe speciali condizioni di fatto.

Io voglio allontanare ogni possibilità di disuguaglianza, voglio evitare che la persona facoltosa possa assumere un avvocato e che il povero il quale si troverà a doversi difendere contro questo avvocato, si trovi necessariamente in condizione così disparata.

Ora l'ultimo alinea dell'articolo 156 autorizza questo fatto, ed è questo che io vorrei togliere; - o compaia personalmente, o per mezzo di persona di sua confidenza che curi ordinariamente i suoi affari - e per non obbligare i cittadini a fare spese inutili, mi attengo a quello che del resto l'Ufficio centrale del 1889 aveva proposto.

Ma se l'attuale Ufficio, pure ammettendo la opportunità di questa disposizione e l'onorevole ministro rimandandola ad altra legge, credono di non ammettere questo concetto, mi trovo ridotto alla necessità di abbandonarlo.

Una parola sola vorrei aggiungere riguardo a quello che disse il collega Pierantoni. Se noi volessimo fare, ad occasione, per opportunità di questa legge, disposizioni che avessero quei

caratteri più estesi a cui egli accennava, temo, che noi cadremmo negli inconvenienti indicati dall'onorevole ministro. Nè in realtà qui si tratta di entrare in alcuna suspicione, solo di provvedere alla uguaglianza delle parti, affinché queste compaiano avanti questa giurisdizione, che pur non cessasse di esser speciale, del conciliatore, in pari condizione.

Detto questo, ho fatto il debito mio di proporre, come proporrò altri emendamenti; quando non abbiano accoglienza nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro finirò per abbandonarli, lasciando la responsabilità a chi spetta.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Prendo la parola per replicare brevemente all'onorevole Pierantoni. Egli dichiarò che non voterà questa legge. Ciò non mi sorprende. Ho udito più volte da lui la stessa dichiarazione, che fu poi di buon augurio, per cui non tento neppure di convertire l'impenitente. Solo gli fo considerare che per amore dell'ottimo non si deve rifiutare il bene. Egli riconosce che l'art. 7 contiene una provvida disposizione, tanto che la vorrebbe estesa alle preture: e così sarà fatto, ma più in là, avvegnachè questa è legge sui conciliatori, ed io, rispondendo all'onorevole Ferraris, ho detto che tutta quanta la materia della rappresentanza innanzi ai pretori e ai conciliatori doveva essere oggetto di un'altra legge, non volendo modificare ora di straforo le disposizioni del titolo IV del Codice di procedura civile.

Le opinioni su questo argomento non sono concordi, e non è opportuno modificare alla leggiera un titolo del Codice di procedura senza maturo studio.

Per queste ragioni insisto perchè il Senato voti l'articolo come è proposto.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io sono lieto che l'onorevole guardasigilli abbia ricordato che altra volta feci simigliante dichiarazione. Dò prova di essere costante nelle mie convinzioni. Educato da giovane a vedere nelle leggi organiche ed in un sistema di processo un ordine, che si altera se ne toccano le singole parti, ho cre-

duto e credo che le medesime debbano essere rivedute dal principio alla fine.

Questa necessità di metodo è un dovere pel Governo italiano. Quando il potere legislativo diede pieni poteri al Governo per pubblicare i Codici, condizionando la pubblicazione all'impegno preso dal Governo di rivedere dette leggi sorte nei pieni poteri, io credeva che questo mandato fosse da custodirsi.

Educato alla scuola di un maestro, che non credeva possibile quello, che altri Governi fecero, di frazionare le leggi guastandole per voglia di correggerle, io fui e sono stato sempre logico in quest'assemblea e non ho imitato i seguaci dell'opportunità, la pieghevolezza di alcuni rispettabili colleghi, che quando l'iniziativa della Corona presentò riforma completa degli ordinamenti giudiziari, furono volenterosi ad accettare il lavoro, e quando invece il Governo, fatto minore di se stesso, si abbandonò alle leggine, a ritocchi, parimenti furono docili.

Era naturale che osservando l'onorevole guardasigilli questo metodo che trovò preferito nel Ministero, io continui a parlare secondo il mio modo di pensare. Coscienza per coscienza, le nostre coscienze si eguagliano!

Comprendo che nelle condizioni presenti della vita politica la fermezza delle convinzioni non sia facile: eppure sarebbe da desiderare simigliante fermezza quando le opinioni sono animate dal disinteresse e non promettono alcuna utilità privata.

L'onorevole guardasigilli mi ha detto che questa legge, la quale crea l'incompatibilità del conciliatore e del viceconciliatore con l'avvocato condurrà a fare un passo innanzi ed a rivedere la legislazione sulle preture.

Ma, onorevole ministro, gli uomini passano, e non so se altri guardasigilli crederanno opportuno questo lento andare. Questo so di certo che nella coscienza pubblica il Parlamento si raccomanda con queste leggi; so che nella coscienza pubblica si determina un senso di ripulsa per leggi, che, mentre intendono di provvedere a cose piccine, non rimuovono maggiori inconvenienti. Se ella crede che la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura civile debba farsi a *spizzico*, talchè non si possa nello stesso tempo scrivere una medesima incompatibilità per i conciliatori e i vice-

pretori, che non sono di nomina regia, io non so pensare quanti secoli ancora saranno necessari per avere un Codice di procedura largamente riveduto. Così procedendo, il Governo non sa neppure quello che fa di contraddittorio, d'imbarazzante. E ne vuole una prova, onorevole ministro? Prenda il progetto del Ministero sulla legge consolare, ed osserverà che, mentre si attendeva a mettere in relazione le competenze del console e dei tribunali consolari con l'ordinamento giudiziario esistente, questo disegno di legge deroga alle competenze proposte per coordinamento (*sensazione*); talchè nella stessa ora, nella stessa sessione un ministro fa ed un altro disfa:

Io non credo che questa legge intorno la conciliazione e che la legge consolare toccheranno il porto. Se questa mia credenza sia fondata me lo dirà il tempo. Per annunziarla pertanto non bisogna essere nè profeti, nè figli di profeti.

CHIMIRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRI, *ministro di grazia e giustizia*. Non credevo che una legge di conciliatori potesse dar luogo a tanta discordia di opinioni.

Io non so se questa legge giungerà in porto. Certo è che in meno di un mese ha avuto il suffragio dell'altro ramo del Parlamento e si sta ora discutendo dinanzi al Senato, con piena adesione di tutti gli uomini egregi e competenti che compongono l'Ufficio centrale, e senza che alcuno sorgesse a combattere il fondamento e il principio informatore di essa. Questi sono auspici di buona riuscita. Forse ciò non andrà a genio all'onorevole Pierantoni, ma io non ho che farci. Per proporre riforme grandiose, come egli le desidera, bisogna essere colossi e non è giusto rimproverare a me che non sono un gigante se faccio i passi corti; ognuno cammina con le gambe che ha e pensa con quel grano di cervello, che natura gli ha messo in capo.

PRESIDENTE. L'onor. Ferraris insiste nel suo emendamento?

Senatore FERRARIS. Poichè tanto l'onor. ministro quanto l'Ufficio centrale non credono di accettare il mio emendamento, mi tengo pago di averlo proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Quando per qualsiasi cagione, manchino o sieno impediti il conciliatore e il vice-conciliatore di uno degli uffici di conciliazione esistenti in un comune, potrà, con decreto del primo presidente, su parere del procuratore generale essere incaricato temporaneamente di esercitarne ivi le funzioni il conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune.

Se la mancanza o l'impedimento avvenga in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, potrà, negli stessi modi essere designato per la supplenza il conciliatore o il vice-conciliatore del comune più vicino; nel qual caso questi avrà diritto ad una indennità da determinarsi nel regolamento ed a carico del comune ove si reca.

A questo articolo il senatore Ferraris propone il seguente emendamento:

« Qualora il conciliatore od il vice conciliatore si trovino, nello stesso tempo, legittimamente impediti o mancanti, il primo presidente della corte d'appello, sull'istanza e sentito il procuratore generale, potrà incaricare, a tempo determinato, qualcuno in cui concorrano le condizioni previste dalla legge, di supplirli, rendendone immediatamente avvertito il ministro della giustizia ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato il signor senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. Volendo riservare l'abuso che faccio della bontà del Senato ad altri articoli più importanti, se l'Ufficio centrale ed il signor ministro non accettano il mio emendamento mi riferisco alle dichiarazioni fatte per altro.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1892

Senatore PÀGANO, *relatore*. L'Ufficio centrale si rende ragione ed apprezza il savio motivo, che ha dettato l'emendamento Ferraris all'articolo 8.

Esso evidentemente ha lo scopo, senza dubbio utile, nell'interesse comunale, di evitare, che dovendo ricorrere ad un conciliatore viciniore, si debba a costui corrispondere una indennità.

Ma pur approvando il fine, non crede l'Ufficio centrale, che si possa accogliere la proposta, perchè è un espediente, che non ha riscontro nei nostri precedenti legislativi, e non sembra conforme ai sommi principi organici delle funzioni giudiziario, l'affidare l'incarico di giudice in modo temporaneo a chi tale non è, pur avendo i requisiti di eleggibilità.

Troviamo sì pei minuti uffici giudiziari la facoltà di adibire l'allunno come cancelliere o come usciere, o di affidare quest'ultima qualità in certi casi e con certi modi ad un inserviente comunale, ma quando si tratta di funzioni giudiziarie, anche minime, è sempre al viciniore che si è fatto ricorso, tanto pei conciliatori (quando non se ne deferirono i poteri all'autorità superiore), quanto pei pretori, ricorrendo per questi anche ad un vice-pretore, e a somiglianza di ciò, per l'avvenire anche, ad un vice-conciliatore come la presente nostra riforma si propone di fare.

Del resto i danni delle indennità saranno minimi, sia perchè tali mancanze od impedimenti (di regola ben rari) saranno forse per avvenire nei piccoli centri, ove non è quotidiana la funzione del conciliatore, sia perchè bisogna credere, che si tratti di piccole interruzioni; giacchè in casi durevoli e più gravi, non tarderebbe l'autorità giudiziaria a procedere a nuova nomina.

Ecco i motivi pei quali l'Ufficio centrale non si fida di far buon viso alla proposta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Dirò una sola parola. Se collo ammettere la giurisdizione di un viciniore, cioè di un conciliatore che non ha quel carattere locale, che è prima sua caratteristica e, se quindi si ammette lo inconveniente di trasportare la giurisdizione da un luogo all'altro; non è possibile che vi sia un comune nel quale non sia possibile trovare un conciliatore. Se fosse stato ciò sarebbe stato meglio, e più pru-

dente accettare l'emendamento del senatore Saredo.

Senatore PÀGANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PÀGANO, *relatore*. Non si trasporta la giurisdizione; perchè le giurisdizioni si creano per legge, o per mandato di legge dal potere esecutivo, il che significa sempre per legge. Qui è la persona, che essendo impedita, il conciliatore o vice-conciliatore va a supplirla. Del resto tutti sappiamo, come dianzi fu detto, che avviene lo stesso per gli uffici di pretura.

L'Ufficio centrale nel variare anzi il dettato di quest'articolo ha aggiunto, come testè fu pure accennato, che si possa nominare anche un vice-conciliatore, per non distogliere il conciliatore titolare dal proprio ufficio. Quindi non v'è che la supplenza di una persona che per un tempo, più o meno breve, dovrà recarsi da un luogo ad un altro. Nessun inconveniente nell'attuazione dell'articolo in disamina. L'Ufficio è costretto ad insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzitutto tentare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza.

Nelle cause inferiori alle lire cinquanta, in mancanza del verbale, ne farà cenno nella sentenza.

A quest'articolo l'onorevole senatore Ferraris propone il seguente emendamento:

#### Art. 9.

« Oltre i casi, in cui siavi stata richiesta ai termini dell'art. 3 del Codice di procedura civile, anche quando le parti non siano rappresentate a' termini dell'art. 5 dello stesso Codice, i conciliatori dovranno procurare di conciliarle.

« Se la conciliazione ha luogo ne fa risultare dal verbale d'udienza, sottoscritto anche dalle parti ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Limiterò il mio emendamento ad un solo e semplicissimo concetto: proporrei che invece di dire « tentare di conciliare » si dica « procurare la conciliazione » tanto più che lo stesso Codice per spiegare lo stesso concetto all'art. 417 dice « procurare di conciliare ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pagano, relatore.

Senatore PAGANO, *relatore*. Non vi è divergenza fra l'Ufficio centrale ed il senatore Ferraris: il conciliatore deve essere anzitutto conciliatore; questa è la sua missione storica, e perciò accettiamo la nuova formola proposta poichè è più incisiva, e rende più efficace il concetto che è nell'animo di tutti.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo emendamento?

CHIMIERI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo emendato.

#### Art. 9.

In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzitutto procurare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza.

Nelle cause inferiori alle lire 50, in mancanza del verbale, ne farà cenno nella sentenza.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

Sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento.

Il senatore Ferraris propone che invece di dire « Sono di competenza dei conciliatori » si dica:

Indipendentemente dalle materie che già siano e saranno per leggi speciali deferite ai conciliatori, sono di competenza dei medesimi:

Il resto dell'articolo rimane come nel progetto.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. L'art. 7 del Codice di procedura civile, determinando la competenza per ragione di territorio e di località dice: « Sono di competenza ecc. ». Ora in una legge colla quale si viene non a riformare, poichè la parola non si vuole ammettere, ma a dare delle disposizioni intorno alla conciliazione, non si può accettare l'espressione: « sono di competenza » perchè sembrerebbe che solo le materie che si trovano in quell'articolo siano di competenza del conciliatore. Sembrerebbe invece che se ne volesse restringer la competenza.

Domando quindi qualche spiegazione a proposito di questo mio emendamento che forse sarà superfluo, ma che in ogni modo tende a togliere qualunque dubbio.

Senatore PAGANO, *relatore*. Col suo modo di concludere, l'onor. Ferraris ha dato a dividere che egli intuisce la risposta dell'Ufficio centrale. E la intuizione è facile, poichè lo stesso preopinante ha finito per dire, che l'emendamento potrebbe non essere necessario.

E tale è realmente l'avviso dell'Ufficio centrale, perchè una legge come questa che modifica la precedente in quanto alla competenza ordinaria del conciliatore, per sua natura non deroga, non toglie valore alle leggi speciali, che al conciliatore hanno accordato speciali attributi.

Men che mai poi è necessario fare una riserva per le leggi future. Queste, appunto, perchè riguardano l'avvenire, sono nel pieno dominio del legislatore, il quale ha potestà di variare o mutare le leggi precedenti in tutto od in parte.

D'altronde, come opportunamente fu già osservato dall'onor. guardasigilli, provvede abbastanza per rinnovare qualsiasi dubbio l'articolo 20 della presente riforma, che in conformità dei principi generali dice abrogate le disposi-

zioni contrario alla presente legge, e vale a dire mantiene in vigore le leggi non contrarie.

Trattandosi quindi di un emendamento, non di sostanza, ma di forma, e che lo stesso onorevole Ferraris conviene di non esser necessario è a concludere che non occorra fare novità.

Senatore FERRARIS. Appunto perchè vi è l'articolo 20 di questo progetto col quale si dispone: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge », siccome si tratterebbe di disposizioni le quali indipendentemente da quelle che si contengono nel Codice di procedura civile, costituiscono la giurisdizione del conciliatore, è necessario l'esprimerle. E me lo permetta l'Ufficio centrale, il dubbio esiste.

Se il Codice di procedura civile distribuendo le diverse competenze, dice: « Sono di competenza del conciliatore, ecc. », sta bene: ma qui si tratta invece di una legge che riforma l'istituto medesimo, e quindi sembrerebbe, che tutte le altre questioni a cui non si accenna, non siano di competenza del conciliatore, appunto perchè poi vi è l'articolo che abroga. Così ad esempio, riguardo alle disposizioni speciali della legge 31 agosto 1878 relative alle prestazioni in natura, potrebbe nascere il dubbio se dovessero ancora essere di competenza del conciliatore.

Fanno senso all'Ufficio centrale le parole: « saranno... deferite »: non si tratta qui di limitare la facoltà del legislatore che effettivamente sempre gli compete; ed appunto in questa materia si usa precisamente questa espressione, per indicare che non si vuole limitare la competenza, ma solo indicare quali materie possono essere di competenza di una determinata autorità giudiziaria.

Ora siccome questo non è che un dubbio, il quale potrebbe sicuramente nascere, ma al tempo stesso non avere una grandissima importanza, così, poichè l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale non l'accettano, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti sull'articolo 10, non essendovi proposte. Chi approva l'articolo 10 che ho letto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora il signor senatore Ferraris propone un articolo aggiuntivo del tenore seguente:

Art. 10 bis.

« Nei comuni, nei quali non siavi sede di pretura, i conciliatori possono provvedere per la reintegrazione; nel caso di spoglio, previsto dagli art. 695, 696 del Cod. civ.; nei casi di denuncia di nuova operazione o di danno temuto, a' termini degli art. 698, 699 del Codice civile; nei casi di apposizione di termini giusta l'articolo 561 del Codice civile, o di distanze ad osservare nel piantamento di alberi giusto le disposizioni di cui nell'art. 579 dello stesso Codice.

« I provvedimenti però potranno essere pronunziati, semprechè non siavi questione nè di proprietà nè di possesso, senza pregiudizio, nemmeno indirettamente, delle relative questioni e dei rimedi possessorii ordinari, a tempo determinato, e con rimessione a giorno fisso nanti l'autorità competente ».

Domando se quest'articolo aggiuntivo è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato l'onorevole senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. Le caratteristiche che si dipingevano nell'ufficio del conciliatore erano tanto per parte dell'onorevole signor ministro come dell'Ufficio centrale, di consolidare in questa magistratura ciò che riguardasse l'applicazione del fatto, quasi indipendentemente o preferibilmente alle ragioni di diritto.

Ora, non colla speranza che venga accolto, giacchè veggo che assolutamente si vuole respingere qualunque sorta di modificazione, ma unicamente per iscarico mio, svolgerò l'emendamento.

Gli articoli 695 e 696 del Codice di procedura civile autorizzano ed impongono la reintegrazione dello spogliato, come ivi è dichiarato, attesa soltanto la notorietà del fatto. Così per i due rimedi di denuncia di nuova opera e di danno temuto, che cioè si debba soltanto guardare al fatto. Che cosa diremo poi dell'apposizione dei termini o della distanza che deve serbarsi nelle piantagioni che si stanno eseguendo? E si noti, allorquando non vi è questione nè di possesso, nè di proprietà, allora è unicamente un rimedio, un modo con cui le parti trovano immediatamente nella località una persona la quale abbia un certo prestigio per poterle comporre e farse evitare delle di-

scussioni gravissime le quali siano poi portate alle giurisdizioni superiori. E l'applicazione rigorosa, semplice appartiene al giudice pacificatore, per impedire, o diminuire i conflitti, gli atti, come dicevano gli antiehi, perchè le parti trovino un rappresentante del potere sociale che li riavvicini. Salvo poi a ricorrere, nei limiti delle competenze relative, alle autorità giudiziarie ordinarie.

Questo era il concetto a cui io accennava fin da principio, allorchando dicevo che il giudice conciliatore dovesse supplire a quel bisogno che hanno i cittadini di trovare, nella località medesima della loro residenza ed anzi in ragione della poca estensione della località e della poca importanza degli affari, una persona autorizzata la quale togliesse ogni sorta di contestazione. Ma ripeto questo è anche uno degli esperimenti che ho voluto fare unicamente perchè avessi occasione di spiegare quale sarebbero stati i miei concetti intorno a questa giurisdizione.

Siccome questo concetto non lo vedo e non spero di vederlo diviso nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro, così, ripeto, mi terrò pago di averlo proposto, non dubitando che l'Ufficio centrale sarà per dare un opiuamento assolutamente contrario.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. La previsione dell'onorevole Ferraris conforta me e l'Ufficio centrale. Egli sente (e come no?) le gravi difficoltà da superare per dar corso all'art. 10 *bis*.

Egli disse ieri nel suo esordio, che questo progetto dava troppo o troppo poco al conciliatore, e ben disse, e noi accettammo ed accettiamo questo che par biasimo ed è lode. E l'accettammo anche pria della discussione nella nostra relazione scritta.

E ciò dee tornar gradito tanto all'onorevole Ferraris, quanto e più all'onorevole Saredo, che si è mostrato invaso da una salutare paura circa la trasformazione dell'istituto del conciliatore, il quale, ad esser logici, ampliata la competenza per valore sino a L. 100 e datagli la conoscenza delle controversie sull'esecuzione delle proprie sentenze, avrebbe dovuto essere fornito di altri complementari poteri.

Ma noi, amanti più della giusta misura, figlia dell'esperienza, anzichè di andar nell'incognito

a nome della logica, che in certe materie è spesso un pericolo, noi restammo al di qua dei temuti confini.

Or, dopo di aver negato al conciliatore la cognizione delle controversie dei titoli esecutivi e la potestà dei sequestri conservativi, e dopo di aver preso dall'ampia messe dell'articolo 82 Proc. civ. relativo alla competenza speciale dei pretori, il solo n. 1 sfrondandolo da ogni carattere di realtà e attribuendo al conciliatore la conoscenza sui guasti e danni nei limiti di una mera azione personale, secondo il n. 3 dell'articolo 10 pure accettato senza varianti dall'onorevole Ferraris, come potremmo noi concedergli col cuor leggiero tutti i poteri compresi nell'art. 10 *bis*? Vale a dire e la reintegranda e lo spoglio, che tanto affaticano le menti di magistrati provetti, e la denuncia di nuova opera o di danno temuto, o le controversie per apposizione di termini o di distanza nella piantagione di alberi?

È un bel dire, che sorgendo contestazioni di proprietà o di possesso, anche in modo indiretto, debba cessare la potestà del conciliatore, e che questa sia data soltanto ove non sieda un pretore.

Ma a parte che ciò varrebbe, dar con una mano e togliere con l'altra, tanto è debole il filo che separa spesso i provvedimenti di un genere puramente personale da quelli involventi caratteri di realtà, chi non vede la grande importanza dei poteri che verrebbero concessi e in larga scala in una materia sì delicata e sì vasta?

Chi non vede il pericolo delle conseguenze possibili dei provvedimenti interinali, che sarebbero per il nuovo articolo ai conciliatori permessi, anzi non a tutti, nè a quelli dei centri più o meno grandi ove sieda un pretore, ma ai conciliatori dei piccoli comuni, che sembrano già troppo aggravati per le sole azioni personali di un valore più alto dell'attuale?

Davvero, che in simil modo anche noi dovremmo aver paura dell'opera nostra.

Davvero, che alla forte trasformazione dovrebbero resistere anche coloro che han fede nella presente riforma.

All'ampliamento che s'invoca, mancherebbe non solo ogni dato di esperienza, ma potrebbe dirsi che osti un'esperienza contraria.

Le stesse provincie meridionali in fatti, che

avevano un conciliatore vigoroso e robusto, poichè le leggi non temevano di dargli la esecuzione delle proprie sentenze, e che in più modi e in più rami era arricchito di utili attributi, furono sempre restie a mutarne l'indole primitiva, e qualunque miscela di questioni più gravi, se si toglie la competenza circa la riscossione dei canoni in possessorio e senza esame di titolo, cercarono sempre di sottrarla al piccolo giudice, più paciere che giudice.

Restiamo adunque entro i limiti di una misurata riserva. Un passo dopo l'altro e non oltre. Anche a consentire l'art. 10 *bis* la nota di essere poco logici non potremmo respingerla; illogici e sia, ma restiamo almeno prudenti.

L'emendamento sembra per queste ragioni troppo ardito all'Ufficio centrale e perciò non può accoglierlo.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Riorderò che l'articolo 82 del Codice di procedura deferisce alla competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, le azioni possessorie purchè intentate dentro un anno dal fatto che vi diede origine.

Ora noi non possiamo attribuire alla competenza contenziosa limitata e circoscritta dai conciliatori azioni per valore illimitato in materia possessoria, la quale implica soventi ardue e complicate, questioni di diritto.

L'onor. Ferraris si lamenta perchè il ministro e l'Ufficio centrale non si mostrano troppo inchinevoli ad accettare i suoi emendamenti.

Egli ha torto a far questo rilievo. Le questioni da lui proposte non sono nuove; e tanto chi ha compilato il progetto quanto chi lo ha studiato ha dovuto di necessità occuparsene. E ce ne siamo infatti occupati, e dopo maturo esame, ci siamo convinti che non sia prudente allargare la competenza de' conciliatori oltre i limiti segnati nel progetto; quindi se noi respingiamo le sue proposte non è già perchè vengano da lui, ma perchè tendono ad allargare la competenza oltre gli accennati confini, che a noi paiono prudenti e ragionevoli.

Prego dunque l'onor. Ferraris di non insistere, tanto più che col suo emendamento si creerebbe una certa disuguaglianza di competenza fra gli stessi conciliatori, giacchè non

tutti sarebbero competenti a giudicare in materia possessoria, ma quelli soltanto de' comuni minori che non sono sede di pretura.

Sarebbe un privilegio che non vorrei introdurre in un disegno di legge come questo.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. In primo luogo, non credo nè di indicare cose assolutamente peregrine nè che non siano state nel pensiero di alcuno, anzi credo che le mie proposte fossero le più semplici e siano quelle che meritano di essere prese almeno in considerazione.

Ammetto che buone anzi migliori possano a taluno apparire le opinioni contrarie. Ripeto che intendo toccare alla giurisdizione dei pretori secondo l'art. 82.

Ho detto che i conciliatori debbano intervenire ogni qualvolta non vi sia discussione nè di proprietà nè di possesso, che spettano appunto alla competenza dei pretori e dei tribunali; e che i conciliatori dovessero limitarsi al fatto per disposizione espressa della legge.

Ciò detto, io non ho nessuna difficoltà di fare per l'art. 10 *bis* che ho proposto, la dichiarazione già fatta per atti.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'art. 10 *bis*, verremo all'undecimo, che leggo:

#### Art. 11.

Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del Codice di procedura civile.

Quando il valore della causa non è determinato dalla domanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua domanda infra i limiti delle lire cento.

(Approvato).

#### Art. 12.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

(Approvato).

## Art. 13.

Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo, saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciere giudiziario, saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione a norma dell'art. 32 della legge di ordinamento giudiziario e dall'usciera che sarà addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.

Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.

Nulla è innovato all'art. 655 del Codice di procedura civile.

A quest'articolo il senatore Saredo propone il seguente emendamento:

« Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 570 del Codice di procedura civile ».

Domando se questo emendamento del signor senatore Saredo è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato do facoltà al signor senatore Saredo di svolgerlo.

Senatore SAREDO. Questo articolo in verità si può dire l'articolo fondamentale della legge, poichè, innovando all'attuale disposizione del Codice di procedura civile, conferisce al giudice conciliatore il giudizio sulle controversie che insorgono nei procedimenti esecutivi.

Ora, già ho accennato fino da ieri alla gravità enorme di questa disposizione; alle conseguenze incalcolabili che ne deriveranno nell'applicazione; ed ho ricordato come dinanzi alle continue, diverse e complicate questioni a cui dà luogo l'applicazione delle disposizioni del Codice di procedura civile nei giudizi esecutivi,

questioni che occupano e preoccupano i più consumati giureconsulti, i più eminenti magistrati, ho detto che a me pareva molto grave che si affidasse ai giudici conciliatori questa facoltà che ad un tempo è di giurisdizione e di imperio.

Senonchè il voto dato dal Senato sul 1° articolo avendo già pregiudicato la questione, e, d'altra parte, l'esempio che mi è dato da un così autorevole ed esperto parlamentare come è il senatore Ferraris, il quale abbandona ogni emendamento sul quale vi sia l'opposizione e del ministro e dell'Ufficio centrale, è un esempio troppo imponente per me, nuovo a quest'aula, perchè, pur conservando la mia convinzione che cioè questa legge nell'applicazione sarà profondamente dannosa alla buona amministrazione della giustizia, io non ritenga conveniente rinunciare all'emendamento che ho proposto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio l'onor. Saredo di non aver insistito nel suo emendamento, il quale tocca una questione veramente grave.

Ma poichè nel ritirarlo fece considerazioni e riserve, che mettono in dubbio la bontà della proposta ministeriale, mi corre l'obbligo di giustificarla, lasciando al relatore dell'Ufficio centrale di esporre i motivi del suo assentimento.

Non ci siamo dissimulati le giuste obiezioni, che possono farsi contro codesta proroga di competenza che si dà ai conciliatori per le questioni relative all'esecuzione delle loro sentenze.

Ma dissi fino da ieri che per giudicare della bontà di un istituto qualsiasi, è d'uopo bilanciare i benefizi e gli inconvenienti.

Uno degli scopi di questa legge è di semplificare la procedura e renderla meno dispendiosa che sia possibile.

Ebbene tutte le facilitazioni concesse al giudizio di cognizione avanti ai giudici conciliatori a nulla approdano se le controversie intorno all'esecuzione delle sentenze dovranno deferirsi ai pretori.

Se ottenuta la sentenza, occorrerà spendere talvolta per eseguirla più della somma controversa, a ragione può dirsi che la materia è vinta dal lavoro.

Se si vuole che questa legge raggiunga il suo scopo, bisogna accettare il sistema con tutte le sue conseguenze.

L'Ufficio centrale e il Ministero, pur riconoscendo la gravità di questa disposizione, l'adottarono circondandola di opportune garanzie, e contenendola in giusti confini. Fu infatti respinta la proposta di affidare ai conciliatori la cognizione delle controversie relative all'esecuzione dei titoli, anche quando il valore non superi L. 100, giacchè si volle soltanto applicare il principio che il giudice di cognizione è giudice dell'esecuzione delle proprie sentenze, ma non si andò al di là. Ristretta così la competenza del conciliatore circa l'esecuzione delle sentenze, si faciliteranno le procedure, senza incorrere nei pericoli vaticinati dal senatore Saredo.

Egli è uomo di profondi studi, ma in queste questioni vedono meglio coloro che sono al contatto dei bisogni della vita reale.

Questa riforma fu universalmente invocata, poichè il buon senso popolare ne intravide i vantaggi, e non si sgomenterà se nell'applicazione si scoviranno difetti che l'esperienza potrà correggere.

Senatore PAGANO, *relatore*. Il modo col quale l'onor. Saredo ha ritirato il suo art. 13, cioè la proposta di soppressione dell'art. 13 del progetto, come ha consigliato l'onor. guardasigilli ad esporre il pensiero della sua proposta e a giustificarla con argomenti desunti dall'indole razionale della competenza accresciuta del conciliatore e dalla somma convenienza di ridarle l'esecuzione delle proprie sentenze per renderne l'opera veramente fruttuosa, così consiglia del pari l'Ufficio centrale a motivare il suo voto.

E senza ripetere le cose bellamente dette dall'onor. guardasigilli, noi guarderemo da un altro punto di vista il quesito, dimostrando, che l'art. 13 è reclamato dai suoi precedenti e dai precedenti del Senato, che fu mio dovere consultare, poichè è dovere di chi pone mano alle leggi di tener vive le tradizioni, e di attingere ad esse, in ispecie quando trattasi di di un Consesso così sapiente ed illuminato.

Ora i precedenti son chiari.

Pei *giudici economici* di queste provincie col regolamento gregoriano erano dettati i modi e forme per la esecuzione delle loro sentenze.

Ma più larghi son quelli dell'Italia meridionale.

Dall'art. 81 all'art. 89 del Codice di procedura civile era ampiamente disciplinata la materia della esecuzione e in certi punti in modo più largo di quel che noi non faremo, per la permissione dei sequestri conservativi con date modalità.

Qual fu la esperienza?

Procedettero le funzioni dei conciliatori bene o male?

La prova del lungo tempo basta a darne sicurtà. Durò questa legge per circa 50 anni, nè mai si parlò di sistemi abusivi. Vegliavano sui conciliatori i procuratori del Re, e anch'io, se è lecito invocare la propria esperienza, anch'io nella detta qualità vegliai nei primi anni di mia carriera e sino alla trasformazione del 1865 e non giunsero mai a me (come ad altri) frequenti o gravi i lamenti.

Questi sorsero invece dopo la legge unificatrice che tolse ai conciliatori la esecuzione e la diede ai pretori. Duplice danno e per lo allontanamento del giudice e per la gravezza del dispendio, giacchè costretti i poveri litiganti, già avvezzi alla gratuità assoluta, non solo a contendere cogli oneri delle tasse, ma a pagar queste nelle gravi proporzioni della maggior competenza pretoriale, videro intieramente per via e per le spese perduto il frutto della vittoria.

Nè furono queste querimonie private o senza eco, ma di anno in anno destarono i rimpianti e i reclami delle procure generali, e il guardasigilli del tempo, nella seduta del Senato del 12 gennaio 1869, allegando la personale testimonianza del nostro illustre collega il senatore Miraglia, ebbe a dire, che per crediti di 2 lire, constavagli, che la esenzione era giunta mercè l'usciera di pretura sino a L. 120.

Fu per ciò che venne fuori un progetto di iniziativa parlamentare, il quale approvato (relatore il compianto Cordova) il 30 giugno 1868 passò dalla Camera elettiva al Senato il 1° luglio 1868.

In seno del quale, è vero, che una prima volta (relatore Lanzilli) l'Ufficio costituito diè in maggioranza un voto contrario (24 novembre 1868), ma è vero altresì, che surte voci eloquenti in senso favorevole nelle sedute dei 12 e 13 gennaio 1869, fu il progetto rimandato all'Ufficio stesso per tener conto delle opinioni manifestatesi nella discussione e così l'Ufficio

centrale (relatore il Conforti il cui nome è un elogio) diè invece favorevole avviso (26 aprile 1869). E chiusa poi la sessione, fu nuovamente dal Conforti ripreso per propria iniziativa (7 maggio 1870).

Che se d'allora in poi non fu più discusso il progetto, nè passò in legge, non per questo i tempi passarono inoperosi ed inerti, giacchè è venuta maturandosi la pubblica opinione, in modo, che nell'ultimo periodo i più non han dubitato che l'unico modo idoneo per far rifiorire la istituzione e per renderla veramente utile sia quello di ridarle la conoscenza delle controversie per la esecuzione delle proprie sentenze.

Senza questa sostanziale riforma non si saprebbe vedere davvero, la convenienza di mantenere un giudice competente a decidere, e se vuolsi sino a 100 lire; un giudice popolare e vicino, del quale l'opera salutare verrebbe frustrata col rinvio al giudice lontano e con una procedura assorbente più volte la vittoria irrisoriamente ottenuta.

Ma, disse l'onor. Saredo, chi può aver fede nel giudice pedaneo per le gravi questioni che sollevano le controversie di esecuzione, che egli chiamò la parte più spinosa del Codice di rito?

La sua esperienza, signori Senatori, certamente ha un serio valore, poichè l'on. Saredo, è noto, che è maestro di color che sanno nel difficile campo delle leggi di procedura.

Ma, senza controporre nomi a nomi e far ricordo di scrittori che hanno avuto ed hanno un'opinione diversa, senza uscire dalla personale esperienza anche noi possiamo invocare il frutto delle lotte quotidiane. Gravi sì, ma non sempre, sono le questioni sulla esecuzione, e vi ha certo esagerazione (mi si passi la parola) nel porle in cima dei piatti forensi.

E come dir sempre involute le controversie che pur si agitano sopra parva materia? Non vi è forse il limite del valore infra lire 100? Non vi è l'esclusione di ogni questione di proprietà e di possesso? Anche qui l'esperienza soccorre. Nell'Italia meridionale non era ammessa la procedura sui frutti attaccati al suolo per la possibilità che venisser fuori controversie uscenti dai limiti della azione personale. Noi non faremo un tal divieto, ma è chiaro, che sollevandosi la eccezione alludente a possesso o proprietà, la competenza del conciliatore anche qui verrà

meno. Ed ultimo rimedio, vi sarà sempre il gravame al pretore, che renderà difficile l'abuso e più guardingo il giudice la cui opera è suscettiva d'immediato controllo.

Circondata da questi limiti e freni, la maggior competenza del conciliatore, e colle maggiori guarentigie che sono state da noi proposte per gli uscieri, e che dalle leggi per le cancellerie e dal regolamento verranno stabilite per il segretario, non sembra e non è un passo arrischiato la presente riforma.

Se così parve ventidue anni or sono ai chiari giureconsulti, che a nome dell'Ufficio centrale del Senato dissero la loro ultima parola, mai più smentita, in senso favorevole, dopo il lungo ulteriore cammino sia dato anche a noi di esser fidenti e di potere invocare il voto definitivo del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento del senatore Saredo e non essendovi alcuna proposta, pongo ai voti l'art. 13 nel testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi  
(Approvato)

#### Art. 14.

Nei comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 ed 80 del Codice civile, potranno essere esercitate per delegazione del pretore, dal conciliatore.

Il pretore potrà altresì nei suddetti comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal Codice medesimo.

A quest'art. 14 il senatore Ferraris propone il seguente emendamento:

#### Art. 14.

Il pretore, presso il quale deve, a' termini degli articoli 249, 250 del Codice civile, costituirsi il consiglio di famiglia permanente, e quando, già costituito il consiglio, debba farsi la convocazione a' termini dell'art. 257, sempre sentiti gli interessati, può delegarne la convocazione e la presidenza al conciliatore del luogo di domicilio del tutore, e di alcuni dei componenti il consiglio.

L'apertura dei testamenti ricevuti in forma segreta e depositati presso un notaio residente in comuni che non sieno sede di pretura, potrà farsi avanti il conciliatore del luogo di residenza del notaio, ferme nel resto le disposizioni dell'art. 915 del Codice civile.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, il senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. La prima parte della mia proposta si confonde con quella che veggio fatta dall'onor. Saredo; cioè della soppressione della prima parte dell'art. 14, quale proposta tanto dal Governo come dall'Ufficio centrale.

L'art. 78 del Codice civile autorizza nel caso specialissimo (mi perdoni l'onor. Saredo) se lo prevengo...

Senatore SAREDO. Lo ringrazio.

Senatore FERRARIS... nel caso specialissimo in cui si debba dare la dispensa delle due pubblicazioni, di supplirvi, anzitutto, mediante un atto di notorietà che escluda qualunque specie di impedimento tra gli sposi. E vuole che questo atto di notorietà sia assunto dal pretore con facoltà e cautele speciali.

L'art. 80 prevede il caso che taluno degli sposi non possa esibire l'atto di nascita, e vuole vi si possa supplire con un atto di notorietà passato avanti il pretore.

Ora, interpretando le opinioni e le idee che meglio di me l'onor. Saredo saprebbe esprimere, non scorgo ragioni nè di convenienza, nè di diritto per cui si possa dal pretore trasportare al conciliatore la competenza per questi due atti importantissimi. Non di convenienza, perchè sono così poco frequenti, che in verità non sarebbe neppure conforme alla ragione principale di questa legge — quale venne nuovamente anche in questa stessa seduta rammentata dall'onorevole ministro — cioè di facilitare la esplicazione di certi atti giurisdizionali, per parte di un magistrato avente sede nelle piccole località.

Ora verificandosi uno di questi due casi, che sono rarissimi, non saprei vedere la ragione per cui si dovesse, anzichè al pretore, ricorrere al conciliatore.

Non vi sarebbe ripeto, e consentirà, credo,

l'onor. Saredo, ragione di convenienza; anzi le ragioni di convenienza sarebbero nel senso opposto.

Non vi sarebbero poi ragioni di diritto perchè, dato dure che si debba usare tutta la maggior fiducia al conciliatore, questa fiducia si limita ai fatti che sono nella sua natural competenza, non a quelli che avrebbero, nientemeno, riguardo all'esercizio della prerogativa sovrana, (sebbene ora affidati con decreto posteriore ai procuratori generali cioè di dispensare dalle pubblicazioni, e soprattutto di supplire ad un atto importantissimo della vita civile quale è l'atto di nascita.

Queste dunque sarebbero le ragioni per le quali non credo scelto siasi opportunamente per sottrarre quegli atti alla giurisdizione del pretore ed affidarli al conciliatore.

A me sembra invece che, appunto per ragione di convenienza potrebbero affidarsi in tutti i casi, al conciliatore la convocazione e la presidenza dei consigli di famiglia.

La legge prescrive che qualora si verifichi un caso dell'apertura di una tutela, si debba costituire un consiglio permanente di tutela presso il pretore, come un affidamento per curare gl'interessi delle persone privilegiate costituite in minore età o soggette a tutela.

La legge prevede pure dei casi in cui dopo la costituzione del consiglio di famiglia e di tutela si debba procedere a deliberazioni proprie dei consigli stessi.

In verità, nella seconda parte dell'art. 14 se ne fa cenno, allorchè si dice che il pretore potrà altresì nei suddetti comuni delegare al conciliatore la convocazione del consiglio di famiglia e di tutela nei casi previsti dal Codice, ma vorrei che fosse la dichiarazione circondata da altre spiegazioni.

In primo luogo, si dice, ma quando e come il pretore debba far uso di questa facoltà? Occorre adunque provvedere a lasciare che le parti facciano ricorso, in allora giudichi il pretore e debba determinare se sia il caso di fare o non questa delegazione.

A questa proposta ne aggiungerei un'altra.

L'art. 915 del Codice civile prescrive che l'apertura dei testamenti ordinati in forma segreta si faccia in presenza del pretore.

In verità gli articoli 911 e 914 prescrivono anche l'istessa formalità pei testamenti olo-

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1892

grafi; ma in questa parte sarei anche alieno dal voler fare una modificazione, di fronte all'art. 914, il quale prescrive al pretore, nell'atto in cui si fa il deposito del testamento olografo, di dare dei provvedimenti. In effetto consento coll'Ufficio centrale che in questo caso si troverebbe l'esercizio di una giurisdizione non conveniente e non necessaria per l'ufficio di conciliatore. Per contro la presentazione, il deposito, l'apertura di un testamento in forma segreta, non richiede per parte del pretore nessuna ingerenza che non sia nell'ufficio del notaio; è una semplice formalità stata trasmessa dalla legislazione francese che partiva da tutt'altro principio. Se il testamento segreto si presenta in tutte quelle solennità che sono stabilite dal Codice civile, per quale ragione vi sarà la necessità, o l'opportunità, o la convenienza della presenza di un magistrato all'apertura mentre la legge non accenna ai provvedimenti che si debbono dare dal pretore.

La legge sul notariato prescrive che questi atti si facciano nello stesso studio del notaio che ha ricevuto l'atto o che lo tiene nei suoi minutari così evitarsi l'inconveniente che il notaio trasporti fuori della sua residenza, la scheda originale alla cui conservazione niente di più contrario che il trasporto talvolta per luoghi difficili.

È tuttavia innegabile che ciò porta una spesa, e qualche volta ritardo per la necessità della trasferta del pretore nel luogo di residenza dei notai.

E questa necessità viene tanto più ad aggravarsi ora che le circoscrizioni mandamentali vennero composte in modo che qualche volta ci sono distanze considerevoli tra un comune e quello in cui ha sede il pretore. Quindi mi sembra che senza inconvenienti si potrebbe delegare al conciliatore la presenza richiesta dall'art. 915 del pretore all'apertura dei testamenti.

In riassunto, non ammetto, come veggo con molta soddisfazione non essere ammesso dall'on. Saredo, ed era anche indicato dall'onorevole senatore Guala nella seduta di ieri, che si convenga o possa delegare al conciliatore le facoltà di cui agli articoli 78 ed 80 del Codice civile. Credo per contro si possa corredare la proposta con qualche ampliamento che auto-

rizzi il pretore, quando il consiglio di tutela è già costituito, a nominare, a delegare il conciliatore sul ricorso degli interessati, e sentiti gli interessati medesimi, onde non rendere assolutamente necessario il loro trasporto alla sede; e che possa anche commettere e delegare al conciliatore, secondo l'art. 915 del Codice civile, la presenza nell'apertura dei testamenti in forma segreta.

Qui faccio un'ultima osservazione.

Il Senato ha già sentito in questa medesima seduta come si parlasse del non doversi toccare a tutto ciò che non fosse assolutamente necessario alla costituzione dell'ufficio di conciliazione. Ma giacchè si tocca agli articoli 78 e 80 del Codice civile, non saprei vedere per quale ragione non si dovesse ricercare anche nella stessa legge, cioè nello stesso Codice civile, dei casi e dei provvedimenti che potessero stralciarsi senza inconvenienti dal pretore e delegarsi al conciliatore.

Ecco la ragione per cui io ho avuto l'onore di proporre l'art. 14, il quale converrebbe, con la proposta dell'on. Saredo, per la soppressione del primo alinea.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Ringrazio l'on. Ferraris di aver dato così luminosamente ragione del motivo che mi ha indotto a proporre la soppressione del primo capoverso dell'art. 14.

Dirò poche parole, non per insistere come ho già detto nell'emendamento, ma per dichiarare al Senato il perchè desideravo che non fosse mantenuto questo primo capoverso.

I due articoli che si modificano riguardano il Codice civile. Le guarentigie che il Codice stesso stabilisce per la celebrazione del matrimonio costituiscono un complesso organico inscindibile, un insieme di disposizioni le quali mirano a ciò: che questo atto così importante della vita sia circondato da tutte le cautele che assicurino una normale costituzione della nuova famiglia.

Or bene, due casi possono verificarsi.

La necessità della dispensa delle pubblicazioni che hanno uno scopo sostanziale al quale il legislatore ha dato tutta l'importanza dovuta.

Seconda disposizione, che uno sposo si presenti privo dell'atto di nascita, che è quasi un individuo a cui manca la condizione

giuridica del cittadino e domandi un atto che equivalga al suo atto di nascita. La legge pietosamente provvede mediante un atto di notorietà, il quale ha tali conseguenze che il legislatore ha creduto di affidarlo ad un magistrato giurista, cioè il pretore, affinché colle cautele che l'art. 80 prescrive riceva quest'atto.

Non ho bisogno di dire al Senato quali sono le conseguenze di un atto di notorietà, in forza del quale si forma un atto di nascita che crea una posizione giuridica, e quali ne siano gli effetti per lo stato civile, per i diritti di successione, per i rapporti cogli altri cittadini e via discorrendo; insomma, lo ripeto, con questo atto si crea una situazione giuridica nuova per questi individui.

Or bene cosa accadrà con la riforma che si propone?

Si andrà in un comunello di 50 abitanti, si ricorrerà ad un conciliatore il quale raccoglierà il numero necessario dei testimoni che saranno ignoranti o peggio, e rilascerà l'atto di notorietà, e così si aprirà l'adito a frodi delle quali è facile prevedere le conseguenze.

Sono questi i motivi per i quali mi parve grave turbare le disposizioni organiche del Codice civile con una legge che riguarda i giudizi dei conciliatori e mi associo completamente alle serie e poderose considerazioni adottate dal senatore Ferraris per sostenere che questa innovazione non è nè conveniente, nè opportuna.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Saredo si è valso dell'autorità del senatore Ferraris per giustificare l'emendamento sul quale d'altronde egli non insiste, ma io desidero sapere com'egli mette d'accordo le sue osservazioni colla proposta contenuta nell'ultima parte dell'emendamento del senatore Ferraris, la quale suona così:

« L'apertura dei testamenti ricevuti in forma segreta e depositati presso un notaio residente in comuni che non siano sedi di pretura, potrà farsi avanti il conciliatore ».

Se l'onorevole Saredo non crede pericoloso deferire ai conciliatori l'apertura dei testamenti segreti perchè si sgomenta di affidare ad essi la compilazione degli atti di notorietà?

Io non disconosco l'importanza degli atti di

notorietà, ma vediamo qual'è la parte assegnata al magistrato che li riceve.

Si disse che il pretore è un giudice; ma non è forse un giudice il conciliatore dal momento che la legge organica l'annovera fra i funzionari dell'ordine giudiziario? La parte del magistrato nel ricevere questi atti si limita ad attestare che le testimonianze giurate furono rese e raccolte in sua presenza.

Non è il conciliatore o il pretore che fa l'atto notorio; sono i testimoni che fan fede del contenuto di essi. Qui non si richiede sapienza o perizia di legge, ma solo la qualità ufficiale della persona che riceve l'atto.

Quindi non v'è pericolo a deferire, per ragione di decentramento, codesta facoltà al conciliatore.

Ma se credo gli si possa concedere codesta facoltà, non arrivo al punto, ove giunge l'onorevole Ferraris, di dargli ingerenza nell'apertura dei testamenti segreti.

Non arrivo fino a questo punto, perchè la materia dei testamenti è ben più delicata degli atti notori.

Quanto poi alla delegazione di cui parla l'articolo 17 di convocare i consigli di famiglia, sono lieto di trovarmi d'accordo con l'onorevole Ferraris, solo non intendo l'importanza del suo emendamento, essendo chiaro che spetta al pretore di costituire il consiglio di famiglia e di presiederlo, e solo può eccezionalmente delegare al conciliatore codesta facoltà.

Sicchè, concludendo, io non credo vi sia pericolo a deferire ai conciliatori gli atti notori, e la facoltà di convocare per delegazione i consigli di famiglia, ma non consento di estenderle codesta facoltà all'apertura dei testamenti segreti. Ciò forse potrà farsi appresso; per ora procediamo cauti.

Senatore PAGANO, *relatore*. Non ripeterò le cose dette dall'onorevole guardasigilli così bene, ed alle quali colla mia parola verrei a toglier valore.

Dirò soltanto poche cose sugli articoli 78 ed 80, dei quali è parola nell'art. 14, perchè l'onorevole Saredo per dimostrare la sua tesi si è fatto guidare, parmi, alquanto, da poetica fantasia.

Ha visto le sorprese facili a compiersi da persone estranee a quel piccolo comunello, quali dove per aver l'atto di notorietà, fuggendo il

nido natio, vanno in traccia del conciliatore ingenuo, cui carpiscono un atto ferace di gravi conseguenze.

Ma leggendo invece l'art. 78, vediamo le cautele dalle quali l'atto dev'essere circondato, e che mentre è semplice per sè, non può esser fatto nelle condizioni supposte dall'onor. Saredo, che ad un sol patto, cioè che il conciliatore si muti in falsario, egli che deve conoscere le persone, e che deve pesare ogni dato ed ogni fatto che la legge richiede.

Per l'art. 80 poi, più chiaramente è il pretore (e per la riforma presente il conciliatore) del luogo della nascita o del domicilio degli sposi competente a raccogliarlo.

Bando adunque ai timori. Se nel presente stato delle leggi al conciliatore si affidano compiti più gravi, è ingiusta la paura nei limiti dell'art. 14.

Nè aggiungo altro, associandomi al già detto dall'onorevole guardasigilli, sia contro la proposta aggiuntiva, che per la soppressione del resto dell'articolo.

Senatore PELOSINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELOSINI. Voglio sperare che questa legge di conciliazione incontrerà in Italia animi più conciliabili di quelli che mi sembra avere incontrato nell'aula nostra, nella quale sin qui è insigne soltanto per la rara competenza e non meno rara tenacità con cui si sostiene da tutte le parti, la inconciliabilità delle varie proposte che si fanno. Mi proverò per un momento io a fare il conciliatore sopra quest'art. 14, nel quale è tanta parte di vero e di buono, procurando, se è possibile, di indurre i miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, del quale ho l'onore di far parte, disgraziatamente più nominale che reale, perchè il pessimo stato della salute mi ha sempre impedito d'intervenire alle adunanze tenute dai miei colleghi, procurando, diceva, d'indurre gli onorevoli componenti l'Ufficio centrale, non che l'onorevole mio amico che così degnamente tiene i sigilli dello Stato, ad accettare quel tanto di buono che alla sua volta mi pare che sia negli emendamenti Ferraris e Saredo; perchè se una prima ed esemplare conciliazione non si fa su questo terreno, non so dove e come troveranno modo e materia i poveri conciliatori di farla per l'avvenire,

quando dovranno applicare la legge che stiamo discutendo.

Se ho ben capito, per quel che riguarda la prima disposizione dell'art. 14, quello che offende i nostri onorevoli colleghi Ferraris e Saredo, è il modo imperativo.

« Le attribuzioni assegnate al pretore saranno esercitate dal conciliatore ».

Io non voglio vedere nella contenenza degli articoli 78 e 80 del Codice civile, tutto quello che di straordinariamente grave ci ha riconosciuto colla sua competenza, per me rispettabilissima sempre, il collega Saredo.

Convengo però che non sono cose da prendersi neppure tanto alla leggiera; quindi, dico la verità, non trovo ragione alcuna d'esautorare in modo assoluto il pretore dalle facoltà che gli sono concesse dalle leggi insino ad oggi vigenti.

Ma appunto per conciliare, perchè non potremmo noi al vocabolo « saranno » del primo capoverso sostituire il vocabolo « potranno essere esercitate », ecc.?

Sta bene; e mantenga pure l'onor. Saredo la gravità astratta dei casi ai quali provvede la legge, ed il bisogno a cui la legge risponde; ma siccome i casi sono più delle leggi, e ci sono i casi più gravi e meno gravi, ove la cosa sia facilissima ad essere rimediata, ove il provvedimento vi venga incontro facile ed urgente, perchè questo non potrà essere delegato al conciliatore, dal pretore, ove al pretore ne sia fatta la richiesta? A me pare adunque che con una sola sostituzione di vocabolo tutti possano essere contenti, e le tre parti si possano onestamente conciliare. Diamo noi per i primi questo buon esempio di conciliante arrendevolezza. Non è giusto, e ne convengo, esautorare il pretore; e qui vado perfettamente d'accordo cogli egregi colleghi Ferraris e Saredo; ammetto però la concreta possibilità di non pochi casi, nei quali il pretore possa essere liberato da questo atto d'ufficio, mediante delegazione che ne può fare al conciliatore.

Dunque sostituendo il « potranno » al « saranno », la disposizione della legge è la stessa; provvede al bisogno al quale va incontro, e mi pare che tutte le parti possano essere contente, perchè in sostanza non facciamo altro che estendere mediante una più prudente lettera lo spirito benevolo e benefico di questa legge.

Passo al secondo paragrafo.

« Il pretore potrà »; vedete: nel primo caso i compilatori hanno detto « saranno »; nel secondo « potrà »; e non solo, ma « potrà altresì », il quale vocabolo « altresì » fa supporre un correlativo « potranno » piuttosto che il « saranno » nell'articolo precedente.

Un po' di buona filologia nelle leggi non fa male; e meno che ad altri dovrebbe far male a noi, perchè, almeno materialmente, siamo gli eredi dei giureconsulti romani; materialmente dico, perchè per lo meno viviamo e legiferiamo entro le mura di Roma.

Il pretore *potrà altresì* nei suddetti comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela, si dice: « nei casi previsti dal Codice medesimo ».

Ecco; se non fosse per non usare uno di quei francesismi, dei quali nemmeno per il tirannico impero dell'uso vorrei si soffrisse giammai la cittadinanza italiana, direi, parermi che questo secondo paragrafo pecchi d'incompletezza.

Il pretore *potrà* nei suddetti comuni delegare al conciliatore: qui bisogna esprimere come, quando delegare; perchè se *potrà*, bisogna dire: « almeno dietro richiesta che gliene sia fatta dalle parti ».

Questa delega non si può mettere in un modo assoluto o dipendente dalla volontà del pretore. Se trovate un pretore bighellone, cercherà ogni modo per alleggerirsi sempre di questa fatica.

*Potrà adunque se richiesto*, delegare e caso per caso, al giudice conciliatore la convocazione; e anche qui mi pare, salvo il debito essequio ai compilatori, che manchi nell'articolo un altro vocabolo: ed è quello di *presidenza dei consigli* di famiglia e di tutela.

E mi fermerei qui; perchè a dir vero, che cosa ci significano di più le parole *nei casi previsti dal Codice medesimo*?

Io non lo capisco: mi paiono, direbbe un leguleio degli antichi tempi, una superfetazione questi *casi previsti dal Codice medesimo*. S'intende bene che è la legge che provvede, e che le funzioni saranno esercitate, per dirla col latino del vecchio Heineccio, per soddisfare *speciebus obvientibus*.

Mi pare adunque che anche a questo secondo paragrafo così formulato possono far buon viso le parti che io direi contendenti, e accettare, innanzi che si faccia la votazione, le proposte

molto umane, e se l'amor proprio non mi inganna, e vi prego di credere che non ho alcuna ragione d'averne, le proposte pacifiche del vostro volontario conciliatore.

Ed allorquando vi siete messi d'accordo su questo terreno, che mi pare delle oneste e razionali concessioni, quale difficoltà può avere l'egregio amico mio il guardasigilli, quale difficoltà può avere il collega che rappresenta così degnamente l'Ufficio centrale ad accettare l'ultima parte dell'emendamento del nostro onerevole collega Ferraris?

Quando voi avete dato al conciliatore per delegazione le facoltà di cui parlano gli articoli 78 ed 80 del Codice civile, che difficoltà seria voi potete avere ad affidare a costui, e sempre per delega, anche l'apertura dei testamenti ricevuti in forma segreta, e depositati presso un notaio residente in comuni che non siano sede di pretura; che difficoltà, ripeto, ci potete avere? Pensateci un momento. Nei casi degli articoli 78 ed 80 vi rimettete proprio alla sua coscienza, penetrazione, onestà, accortezza; e pur potrete trovare un Cujacio in costoto improvvisato giureconsulto, come potete trovarci qualità definibili con qualche altro vocabolo che pur comincia col C; potete incontrarvi in Ulpiano, come in un sindaco Papirio tondo, qual'è quello della vecchia commedia francese.

Mentre nel caso della apertura del testamento, e su ciò richiamo l'attenzione del guardasigilli e degli egregi colleghi dell'Ufficio centrale, vi è già una garanzia. E qual'è? La recezione del testamento fatta dal notaio; il deposito del testamento presso il notaio; di guisa che tutto si riduce ad una forma esteriore, la quale, essendo mera forma di comodo, non mi pare che possa ispirare diffidenze e timori ragionevoli.

Non so se io sono stato chiaro nell'espone le mie idee, e se ho reso fedelmente il mio concetto; ed anche non so se la prova che faccio come giudice conciliatore fra voi sia per incontrare il favore di questo onerevole Consesso; nel quale parlo, come vedete, con singolare franchezza, sebbene questa sia come la prima volta che rischio un discorso nella mia, ormai, non breve vita parlamentare. Che dirvi? Altrove mi davano soggezione le teste nere. (*ilarità*).

È curioso! Il trovarmi in mezzo alle teste bianche, mi dà, dico il vero, un coraggio in-

solito. Potrà parer cosa strana, ma pure è a questo modo.

Io sarei lietissimo se il primo passo che muovo nella via senatoria, soddisfacesse tutti, e tutti inducesse a dar prova di quella mutua benignità di giudizio, alla quale mi pare che le parti facciano appello: massime che quando sospettano per un momento che questa benignità possa mancare, diciamolo francamente, noi che siamo degni di essere padri di famiglia (anche quando tali non siamo, com'è il caso mio) vediamo che il solo dubbio di ciò fa arricciare un pochino il naso, anche ai più prudenti e più miti.

Io sarò lietissimo se questo primo passo, portando ad una conciliazione tra gli onorevoli proponenti, l'Ufficio centrale ed il guardasigilli, darà un esempio autorevole, non perchè dato da me, ma perchè sancito da voi come insegnamento e norma di coloro, che con la vostra legge alla mano dovranno poi conciliare gli interessi dei cittadini, affidandosi precipuamente alla pieghevolezza degli animi loro. (*Benissimo*).

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Dichiaro per parte mia come una delle parti contendenti comparse davanti ad un così simpatico conciliatore (*si ride*)... che aderisco pienamente a tale proposta.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Sentimmo molto dolore di non aver potuto avere in seno dell'Ufficio centrale il nostro collega Pelosini.

Fu mia cura, ogni qual volta che si ordinava la convocazione dell'Ufficio centrale, di far mandare un invito anticipato all'onor. collega perchè noi desideravamo di avere il concorso della sua dottrina ed esperienza.

E debbo dire che al dolore si unisce ora un po' la sorpresa, vedendolo apparire così d'improvviso, incognito a noi, e mandarci da un banco estraneo suggerimenti che avrebbe potuto comunicarci e discutere con noi confidenzialmente nel seno dell'Ufficio...

Senatore PELOSINI. Vi è un telegramma mio alla Presidenza.

Senatore AURITI... Venuto questa mattina avrebbe potuto avere la cortesia di farsi vedere nell'Ufficio prima dell'apertura della seduta.

Debbo aggiungere, me lo permetta, che io non approvo il concetto di regolare una nuova redazione dell'articolo di legge al solo scopo di ottenere una conciliazione.

Gli accordi che spesso ponno avvenire tra l'Ufficio centrale, il ministro e i senatori, furono caratterizzati da un uomo autorevolissimo come non sempre opportuni, quando sono fatti col fine di arrivare alla conclusione, sacrificando parte de' propri convincimenti, piuttosto che provocare sulle divergenze il giudizio del Senato.

Lascio al relatore che ha studiato più di me i particolari del progetto di legge, di rispondere alle osservazioni di merito dell'onorevole Pelosini; ma prego il nostro collega di credere che non ha fatto una piacevole impressione sull'Ufficio centrale il modo con cui egli si è affacciato in quest'aula nell'attuale tornata.

Senatore PELOSINI. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale.

Senatore PELOSINI. Io ho fatto tutto quello che onestamente poteva finchè l'Ufficio si adunava, non solo per scusare la mia assenza, ma per giustificarla; ed ho perfino chiesto ed ottenuto un breve congedo.

Io con la mia salute non ce ne posso, e sarebbe meglio per me che per altri so riuscissi a dominarla. Forse l'onorevole collega Auriti non sa che la sola cosa che in me è mezzognera è l'apparenza; perchè sotto l'aspetto di un Ercole, ho, pur troppo la salute di un piccolo grillo ammalato...

PRESIDENTE. Ma oggi a mezzogiorno ella avrebbe ben potuto intervenire all'adunanza tenutasi dall'Ufficio centrale.

Senatore PELOSINI. Ma io a mezzodi ero alla cancelleria della suprema Corte di cassazione, quindi non poteva intervenire all'adunanza (da me ignorata) dell'Ufficio centrale. Soltanto Giano Bifronte aveva due faccie per volgersi nel tempo stesso in due luoghi: e, un po' più vicino ai nostri tempi, solo sant'Antonio aveva il dono della simultanea bilocazione. È vero che in oggi non ci si crede più a sant'Antonio; ma per lui ed anche per me fa lo stesso. (*Si ride*).

Ora se io ho avuto la disgrazia di dispiacere all'onorevole Auriti, me ne dolgo amaramente. Chi mi conosce sa che non sono solito mancare

ai miei doveri di gentiluomo mai; ma *errare humanum est*, e può darsi ch'io abbia errato. Ma ad onta di ciò io posso assicurare l'onorevole Auriti che è mio fermo proposito di non venire mai meno a tutti i riguardi di alta convenienza verso tutti e specialmente poi verso tanti illustri colleghi, come in questo caso.

Quindi, ripeto, è stato per semplice combinazione se sono venuto oggi nell'aula, e non ho preso posto al banco della Commissione, perchè mi dispiaceva di presentarmi a lavoro compiuto, e quando non eravamo più in tempo a tornare indietro; anche perchè in molte delle idee non sarei andato d'accordo coi miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale; ed il verbale della seduta dell'Ufficio 5<sup>o</sup> ne dà prova, perchè là feci opposizione a molte parti della legge.

Io insomma ho proposto una prima conciliazione senatoria, perchè (mi dispiace di dirlo) questa legge mi sembra che nasca sotto pessimi auspici. Se infatti non riusciamo ad intenderci e ad accomodarci in nulla tra noi, immaginate che cosa fruttificherà l'opera dei giureconsulti farmacisti o veterinari dei villaggi se dovranno metterla in esecuzione.

Io mantengo la mia opinione, e credo che il lottare quando si può conciliare sia soltanto un'ostentazione di cavalleria che a nulla approda. Io credo che si debba sempre conciliare il più che si può; perchè è vero che l'uomo è fatto per la lotta, ma solo quando la concessione pacificatrice è al tutto impossibile. Ma in questo caso ripeto i versi dell'antico poeta, citato dal Guerrazzi, e che suonano in modo da non inasprire coloro che dissentono:

E' sono oppenioni!  
Anco Absalòn morio per la parrucca.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Giacchè è la prima volta che il Senato ascolta, e con ammirazione, il valoroso oratore, la cui eloquenza è sempre fresca e arguta anche sotto la chioma bianca, non a fine di transigere, ma per dare all'amico Pelosini prova di buon volere e di deferenza, mi acconcio ad accettare quella parte delle sue osservazioni che non toccano la sostanza della proposta ministeriale.

Egli notò una certa discordanza fra la prima e la seconda parte dell'articolo, perchè in que-

sta la delegazione è facoltativa, e nella prima parte è imperativa.

Nella prima parte, trattandosi di atti notori, pareva si potessero senz'altro delegare, mentre la facoltà di convocare e presiedere i consigli di famiglia si volle di regola lasciarla ai pretori. Ad ogni modo, se si desidera rendere facoltativa la delegazione in entrambi i casi, non vorrò ostinarmi al punto di rifiutare così lieve modifica, se così piace all'on. Pelosini, e sono certo che l'Ufficio centrale assentirà.

Per l'apertura dei testamenti, onorevole Pelosini, la cosa è diversa. Se vorrà guardare come si riceve dal notaio il testamento segreto, e quali sono le operazioni che si compiono innanzi al pretore, giusta l'art. 915 del Codice, converrà meco che ci corre una certa differenza, e le contestazioni e le difficoltà che possono sorgere consigliano a non innovare su questo punto.

La presente legge non fissa le colonne d'Ercole, e se l'esperimento riuscirà, come credo, favorevole, non è detto che non possano affidarsi ai conciliatori altre attribuzioni.

Quanto all'ultimo inciso convengo che potrebbe sopprimersi senza danno, ma l'onorevole Pelosini intende che in una legge già votata dall'altro ramo del Parlamento è prudente consiglio introdurre le sole modificazioni indispensabili, e non spingere il rigore al punto di proporre emendamenti per eliminare un'innocevole ridondanza.

Senatore PELOSINI. Male.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Lo so che è male, ma quando si accetta la sostanza non giova sofisticare tanto sulla forma.

Dicendo: « nei casi previsti dal Codice », si volle intendere che il pretore può delegare sempre, e quando egli stesso abbia diritto, di convocare e presiedere il consiglio di famiglia.

Senatore PAGANÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANÒ, *relatore*. L'Ufficio centrale è pienamente d'accordo con le idee dell'onorevole ministro e consente, poichè si tratta di lieve emendamento, che si renda facoltativa la potestà del conciliatore.

Però è giusto dire « per delegazione del pretore » poichè altrimenti avremmo due potestà

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1892

ugualmente chiamato per legge e delle quali sarebbe incerta la vera giurisdizione.

Quanto al resto, l'Ufficio parimente concorda coi concetti espressi dall'onor. guardasigilli. Se non che, essendomi sembrato che il collega Pelosini dell'Ufficio centrale che, per le ragioni da lui addotte, è venuto per la prima volta ora a portarci il contributo dei suoi lumi, per ciò che riguarda i consigli di famiglia e di tutela, abbia un dubbio se le convocazioni e le delegazioni possano avvenire in un modo quasi extralegale, giova osservare, che un tal dubbio, a parer mio, vien meno sol che si coordini quest'articolo 14, con le disposizioni del Codice civile, poichè il consiglio di famiglia non si convoca che o di ufficio dal pretore o per ordine del procuratore del Re in certi casi o su richiesta di parte.

Dunque è chiaro, che il pretore potrà delegare il conciliatore, quando la sua giurisdizione sia stata eccitata nei modi previsti dal Codice, o abbia da sè presa la iniziativa. Nè bisogna meglio chiarire, che al conciliatore spetti la presidenza come giustamente ha avvertito il guarda sigilli, poichè la delegazione fa sì che il conciliatore stia in luogo e vece del pretore.

L'Ufficio centrale, che, come disse già nella relazione scritta, non avrebbe consentito alla sostituzione in genere del conciliatore al pretore pei consigli di famiglia e di tutela, non ha difficoltà per le delegazioni speciali, e con questi concetti accetta anch'esso il proposto emendamento.

Senatore PELOSINI. Io ringrazio l'onorevole guardasigilli della sua benévola accoglienza alla prima proposta che ho avuto l'onore di fare in Senato, e ringrazio parimente l'egregio relatore dell'Ufficio centrale della molta cortesia con cui mi ha trattato.

Per compiere l'opera mia, ed appunto per vedere di cominciare, se è possibile, a fare delle leggi con una filologia, se non si può proprio elegante, come quelle dei giureconsulti romani, almeno un po' geometrica, e che significhi bene il concetto, perchè il ben significarlo è tutto (abbiamo infatti nel testo un titolo speciale *De verborum significationibus*), che male ci sarebbe che il secondo paragrafo lo formulassimo in questo modo?

« Il pretore potrà altresì nei suddetti comuni, e dove ne sia richiesto, delegare il conciliatore per la convocazione e presidenza dei con-

sigli di famiglia e tutela nei casi previsti dal Codice medesimo ».

CHINIBRI, ministro di grazia e giustizia. È inutile.

Senatore PELOSINI. Allora lasciamo andare.

PRESIDENTE. Mantiene il suo emendamento l'onorevole Ferraris?

Senatore FERRARIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Dunque rimarrebbe la proposta di emendamento del senatore Pelosini accettata dal ministro e dell'Ufficio centrale, cioè che nel primo paragrafo si dica: « Nei comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 e 80 del Codice civile, potranno essere esercitate, per delegazione del pretore, dal conciliatore ».

Il secondo paragrafo rimarrebbe tal quale è stampato.

Verremo ai voti.

Coloro che accettano che alla fine del primo paragrafo di quest'articolo si dica: « potranno essere esercitati per delegazione del pretore dal conciliatore » invece di dire « saranno esercitate dal conciliatore » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il secondo paragrafo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Pongo infine ai voti il complesso dell'art. 14 emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 15.

Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla giuria nei luoghi ove saranno istituiti collegi di *proviviri*.

Sono parimente escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse, sia dello Stato, che dei comuni, delle provincie e delle Camere di commercio.

Ha facoltà di parlare l'onor. Saredo.

Senatore SAREDO. Si tratta più che altro di un chiarimento che domando all'Ufficio centrale e all'onor. ministro.

La prima parte di quest'articolo si riporta a una legge che ancora non esiste. È vero che

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1892

si spera di vederla posta in vigore, ma il fatto è che ancora non esiste. Or bene, è savia cosa riferirsi a una legge futura?

D'altra parte, io domando all'egregio guardasigilli: se questa prima parte fosse soppressa, si cambierebbero qualche cosa? Vi sarebbe qualche danno?

Il ministro guardasigilli disse opportunamente, che egli ama i pleonasmii nelle leggi, ed io sono del suo parere; perciò chiedo se non sia conveniente sopprimere addirittura questa parte prima dell'articolo e lasciare le cose in *conditione iuris*.

Come vedono, non è una proposta che faccio; è un concetto che esprimo.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione dell'onorevole senatore Saredo non ammette replica; senonchè avendo il Senato votato di recente una legge sui *proviviri* alla quale questa, sotto certi rispetti, si riannoda, questo richiamo alla legge può parere un pleonasma, ma non è del tutto vano.

Ammetto che a rigore non si potrebbe qui far cenno di una legge non ancora sanzionata; ma siccome tutto fa credere che il disegno di legge sui *proviviri* possa presto venir votato dall'altro ramo del Parlamento, accettiamo questo richiamo come augurio.

Con queste spiegazioni spero che l'onorevole Saredo non vorrà insistere.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Certo, dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro, io non insisto; ma debbo aggiungere ancora che si può presentare l'ipotesi seguente: che, cioè, il presente disegno di legge sia sollecitamente votato dall'altro ramo del Parlamento ed entri in vigore. allora avremo questo fatto, che in essa si farà riferimento ad una legge che ancora non esisterà. Poi torna la considerazione che ho svolta poc'anzi; quella che discutiamo è una legge generale sulla competenza dei conciliatori. Quale è la conseguenza?

Che tutto ciò che non è da leggi speciali sottratto alla giurisdizione del conciliatore s'intende che spetti a lui. Verrà una legge speciale che limiterà in qualche parte la sua giu-

risdizione? E allora che la legge speciale deroghi alla legge generale. Ma per adesso a me sembra che quest'articolo sia un vero pleonasma.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Faccio osservare all'onorevole Saredo che anche dopo pubblicata la legge sui collegi dei *proviviri* resta in facoltà del Governo di stabilirli dove e quando stimerà o ne vedrà il bisogno, sicchè anche dopo la pubblicazione della legge potrà essere indugiata l'istallazione di quei collegi.

Ora facendo una legge generale sulla competenza dei conciliatori, non può in questa non tenersi conto della competenza congenere attribuita in alcuni casi a speciali collegi; tanto più che fu detto, ed a ragione, essere la giuria dei *proviviri* un conciliatore collegiale.

Per queste considerazioni non stimo opportuna la proposta soppressione.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Saredo?

Senatore SAREDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 15 nel testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per le strade ferrate complementari;

Convenzione internazionale pel trasporto delle merci sulle strade ferrate;

Approvazione delle maggiori spese di lire 50,000 sul capitolo n. 23 e di lire 77,000 sul capitolo n. 8 e delle diminuzioni di lire 50,000 sul capitolo n. 61 e di lire 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulla competenza dei conciliatori;

Disposizioni per la leva sui nati nel 1872;

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1892

Autorizzazione ai comuni di Alluvione-Cambiò, Avolasca, Bubbio ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1892 la media per il triennio 1884-85-86;

Conversione in legge del reale decreto 3 dicembre 1891, n. 657, relativo ai funerali del compianto cavaliere nobile Carlo Cadorna, senatore del regno, ministro di Stato e presidente del Consiglio di Stato;

Conversione in legge del reale decreto 22 febbraio 1892, n. 69, relativo ai funerali del com-

pianto avvocato commendatore Emilio Broglio, già deputato al Parlamento e già ministro della pubblica istruzione;

Conversione in legge del reale decreto 3 marzo 1892, n. 89, relativo ai funerali del compianto avvocato cavaliere Niccolò Ferraciù, vicepresidente della Camera dei deputati.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).